

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 21 gennaio 2011

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 15/L

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 247.


Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.



S O M M A R I O

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 247.

<i>Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità. (11G0013)</i>	<i>Pag.</i>	<i>1</i>
ALLEGATI	»	9
NOTE	»	58



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 247.

Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

Vista la decisione n. 2010/17/CE della Commissione, del 29 ottobre 2009 sull'adozione di parametri fondamentali per i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari previsti dalla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 36/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2009, relativo ai modelli comunitari di licenza di conduzione treni, certificato complementare, copia autenticata del certificato complementare e i moduli di domanda di licenza di conduzione treni, a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 2009, ed, in particolare, l'allegato B;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, di recepimento delle direttive 2001/12/CE, 2001/134/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

Visto il decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE, che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie;

Vista la direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visti gli articoli 9 e 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione dei macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario nazionale. A tale scopo il presente decreto stabilisce i compiti svolti, a legislazione vigente, dalle amministrazioni nazionali competenti, ai macchinisti e agli altri soggetti operanti nel settore, con particolare riferimento alle imprese ferroviarie, ai gestori delle infrastrutture ed ai centri di formazione.

2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Alle eventuali modifiche di ordine tecnico ed esecutivo degli stessi apportate a livello comunitario è data attuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai macchinisti delle imprese ferroviarie operanti in Italia e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario nazionale.

2. Sono esclusi dalle misure previste dal presente decreto i macchinisti operanti esclusivamente su:

a) metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia;

b) reti che sono funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri e merci locali, urbani o suburbani;

c) infrastrutture ferroviarie private utilizzate esclusivamente dai proprietari delle stesse per le loro operazioni di trasporto di merci;

d) sezioni di binario che sono chiuse al traffico normale a fini di manutenzione, rinnovo o ammodernamento del sistema ferroviario.


Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:

a) direttiva: la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

b) Agenzia: l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, organismo nazionale a cui sono assegnati i compiti di autorità preposta alla sicurezza per il sistema ferroviario italiano di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;



c) autorità competente: organismo di un altro Stato membro cui sono assegnati i compiti di autorità preposta alla sicurezza di cui all'art. 16 della direttiva 2004/49/CE;

d) macchinista: una persona capace e autorizzata a condurre in modo autonomo, responsabile e sicuro i treni, i locomotori, i locomotori di manovra, i treni adibiti a lavori, i veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione e i treni per il trasporto di passeggeri e di merci per ferrovia;

e) sistema ferroviario nazionale: la rete ferroviaria convenzionale e ad alta velocità costituita dalle linee ferroviarie nazionali, nonché le linee regionali non funzionalmente isolate così come individuate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 28/T in data 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 2005 e dai veicoli che utilizzano dette infrastrutture;

f) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell'infrastruttura e della circolazione ferroviaria. I compiti del gestore di una infrastruttura o di parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie e nazionali vigenti;

g) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa titolare di una licenza ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attività consista nella prestazione di servizi di trasporto di merci e passeggeri per ferrovia ovvero di merci o passeggeri e che garantisca obbligatoriamente la trazione; sono comprese in tale definizione anche le imprese che forniscono la sola trazione;

h) STI: Specifiche tecniche di interoperabilità cioè le specifiche di cui è oggetto ciascun sottosistema o parte di un sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilità della rete ferroviaria transeuropea, come definiti nella direttiva 2008/57/CE;

i) ERA: Agenzia ferroviaria europea istituita dal Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

l) certificato: il certificato complementare armonizzato che indica l'infrastruttura sulla quale il titolare è autorizzato a condurre, nonché il veicolo che il titolare è autorizzato a condurre;

m) Organismo di formazione: un organismo riconosciuto dall'autorità competente per impartire i corsi di formazione ai sensi dell'art. 23 della direttiva.

Capo II

CERTIFICAZIONE DEI MACCHINISTI

Art. 4.

Modello comunitario di certificazione

1. Ciascun macchinista deve avere l'idoneità e le qualifiche necessarie per assicurare la condotta di treni e deve possedere la documentazione seguente:

a) una licenza, redatta in conformità all'allegato I, che attesti che il macchinista soddisfa le condizioni minime per quanto riguarda i requisiti medici, la formazione scolastica di base e la competenza professionale generale. La licenza identifica il macchinista e l'autorità competente che la rilascia e riporta la durata di validità;

b) uno o più certificati, redatti in conformità all'allegato II, che indicano le infrastrutture sulle quali il titolare è autorizzato a circolare ed i veicoli che il titolare è autorizzato a condurre.

2. La licenza è valida su tutto il territorio della Comunità europea.

3. Il certificato è valido soltanto per le infrastrutture e il materiale rotabile in esso indicati.

4. Nei casi eccezionali di seguito elencati il macchinista può non essere in possesso del certificato valido per la specifica parte di infrastruttura da percorrere purché, durante la condotta, sia affiancato da altro macchinista in possesso di valido certificato per la parte di infrastruttura in questione:

a) quando la perturbazione del servizio ferroviario richiede la deviazione dei treni o la manutenzione dei binari, in base a quanto specificato dal gestore dell'infrastruttura;

b) per servizi eccezionali una tantum in cui vengono utilizzati treni storici;

c) per servizi eccezionali una tantum di trasporto merci, previo assenso del gestore dell'infrastruttura;

d) per la fornitura o dimostrazione di un nuovo treno o locomotore;

e) a scopo di formazione o esame dei macchinisti.

5. La decisione di avvalersi della possibilità di cui al comma 4 spetta all'impresa ferroviaria e non può essere imposta dal gestore dell'infrastruttura o dall'Agenzia. Della predetta decisione deve essere informato il gestore dell'infrastruttura.

6. Con riferimento ai veicoli, il certificato autorizza la condotta in una o più delle seguenti categorie:

a) categoria A: locomotori di manovra, treni adibiti a lavori, veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione e qualsiasi altro locomotore quando è utilizzato per la manovra;

b) categoria B: trasporto di persone e di merci ovvero di persone o di merci.

7. Un certificato può contenere le designazioni «A» e «B» ovvero «A» o «B» quali categorie globali che comprendono tutte le attività di ciascuna categoria oppure può limitare il campo di applicazione del certificato ad uno o più dei codici di cui al punto 1.3 dell'allegato II.

Art. 5.

Misure antifalsificazione


1. I soggetti che rilasciano le licenze o i certificati adottano tutte le misure necessarie di cui al punto 2 dell'allegato I ed al punto 3 dell'allegato II, per evitare i rischi di falsificazione ed inoltre attuano procedure idonee ad impedire manipolazioni non autorizzate dei registri di cui all'art. 19.

Art. 6.

Proprietà, lingua e organi emittenti

1. La licenza è rilasciata dall'Agenzia in lingua italiana ed è di proprietà del titolare.

2. Il certificato è rilasciato dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura di cui il macchinista è dipendente o presso cui è sotto contratto. Il certificato è di proprietà dell'impresa o del gestore dell'infrastruttura che lo rilascia. Tuttavia, conformemente all'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, i macchinisti possono ottenerne una copia autenticata.



Art. 7.

Riconoscimento dei documenti di certificazione dei macchinisti di paesi non appartenenti alla Comunità europea.

1. Nel quadro degli accordi bilaterali tra lo Stato italiano e i Paesi non appartenenti alla Comunità europea, possono essere riconosciuti i documenti di certificazione dei macchinisti del Paese non appartenente alla Comunità europea che operino esclusivamente su sezioni transfrontaliere del sistema ferroviario.

Capo III

CONDIZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA E DEL CERTIFICATO

Art. 8.

Requisiti minimi

1. Per ottenere la licenza il richiedente deve possedere i requisiti minimi di cui agli articoli 9 e 10.

2. Per ottenere un certificato e affinché questo resti valido, il richiedente deve essere titolare di una licenza valida e possedere i requisiti minimi di cui agli articoli 11 e 12.

3. L'Italia riconosce le licenze rilasciate da altri Stati membri conformemente alla direttiva.

Sezione I

LICENZA

Art. 9.

Età minima

1. L'età minima per richiedere la licenza è stabilita in diciotto anni. Tuttavia tale licenza è limitata al territorio nazionale fino al compimento del ventesimo anno di età.

Art. 10.

Requisiti di base

1. Il richiedente la licenza deve:

a) aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo oppure un diploma di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

b) comprovare la propria idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni per le quali si chiede la licenza tramite apposita certificazione, avente data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della documentazione all'Agenzia, rilasciata dagli uffici periferici della direzione sanità di Rete Ferroviaria Italiana (già Servizio Sanitario Ferrovie dello Stato di cui all'art. 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e agli articoli 14 e 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210) o da struttura medico legale della Azienda sanitaria locale territorialmente competente, sulla base di esami specialistici effettuati presso strutture pubbliche o convenzionate accreditate con il servizio sanitario nazionale (ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni). Tali esami devono attestare come minimo i requisiti medici indicati nell'allegato III, punti 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1. Con successivo decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati gli altri soggetti competenti ad effettuare gli accertamenti sanitari, sulla base di criteri di indipendenza, competenza e imparzialità e gli eventuali ulteriori e più stringenti requisiti medici;

c) dimostrare la propria capacità psico-attitudinale all'esercizio della professione tramite una certificazione rilasciata da uno psicologo appartenente ad una delle strutture mediche di cui alla lettera *b)*, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale. L'esame per il rilascio di detta certificazione deve accertare i requisiti indicati nell'allegato III, punto 2.2 tramite adeguati test psicoattitudinali;

d) dimostrare le proprie competenze professionali generali tramite una attestazione rilasciata dal soggetto che ha erogato la formazione. Il richiedente deve superare un esame riguardante almeno le materie indicate nell'allegato V, che l'Agenzia provvede a disciplinare con proprio provvedimento.

2. In caso di accertamento ad esito negativo del possesso dei requisiti fisici e psicofisici effettuato ai sensi del comma 1, lettere *b)* e *c)*, l'interessato può sottoporsi, a sua richiesta e a sue spese, a nuovi accertamenti sanitari presso la sede centrale della direzione sanità di Rete ferroviaria italiana. In caso di esito positivo degli accertamenti effettuati presso la predetta sede centrale, la relativa certificazione deve essere presentata all'Agenzia entro sei mesi dalla data del rilascio.

Sezione II

CERTIFICATO

Art. 11.

Conoscenze linguistiche

1. Per ciascuna infrastruttura per la quale è chiesto il certificato, devono essere verificate le conoscenze linguistiche di cui al punto 8 dell'allegato VII.

Art. 12.

Competenze professionali

1. Il richiedente deve superare un esame che verifichi le sue conoscenze e competenze professionali relative al veicolo per il quale è chiesto il certificato. L'esame comprende le materie indicate nell'allegato VI.

2. Il richiedente deve superare un esame che verifichi le sue conoscenze e competenze professionali relative alle infrastrutture per le quali è chiesto il certificato. L'esame comprende le materie indicate nell'allegato VII.

3. L'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura provvede a fornire al richiedente una formazione sul proprio sistema di gestione della sicurezza di cui all'art. 13 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

Capo IV


PROCEDURA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA E DEL CERTIFICATO

Art. 13.

Conseguimento di una licenza

1. L'Agenzia disciplina con proprio provvedimento di natura non regolamentare le procedure per il rilascio della licenza e per la proposizione di un ricorso amministrativo da parte dell'aspirante macchinista o, in suo nome, da un'impresa ferroviaria o da un gestore dell'infrastruttura quali datori di lavoro, avverso la decisione sulla predetta istanza di rilascio della licenza. Il provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.

2. L'istanza per il rilascio della licenza è presentata all'Agenzia dal richiedente o, mediante delega, da un'impresa ferroviaria, da un gestore dell'infrastruttura o da



un centro di formazione riconosciuto, nel rispetto delle modalità stabilite nella procedura di cui al comma 1, utilizzando il modulo armonizzato di domanda di cui all'allegato X.

3. Le domande presentate all'Agenzia possono riguardare il rilascio di una nuova licenza, un aggiornamento dei dati, un rinnovo o un duplicato.

4. L'Agenzia rilascia la licenza nel rispetto dei tempi stabiliti nella procedura di cui al comma 1 che non possono comunque essere superiori ad un mese dal ricevimento di tutti i documenti necessari.

5. La licenza è valida per dieci anni, fatto salvo quanto disposto all'art. 15, comma 1.

6. La licenza è rilasciata in un unico originale. Il rilascio di un duplicato della licenza può avvenire esclusivamente da parte dell'Agenzia.

7. L'Agenzia determina le tariffe per la copertura degli oneri economici derivanti dal rilascio, rinnovo, aggiornamento dei dati e duplicato delle licenze di cui al presente articolo e derivanti dalla tenuta del registro di cui all'art. 19, comma 1, sulla base dei costi effettivi dei servizi.

Art. 14.

Conseguimento di un certificato

1. Ciascuna impresa ferroviaria e ciascun gestore dell'infrastruttura stabilisce, nel quadro del proprio sistema di gestione della sicurezza, le procedure da seguire per il rilascio o l'aggiornamento dei certificati conformemente al presente decreto, nonché i procedimenti di ricorso che consentono ai macchinisti di chiedere il riesame di una decisione inerente il rilascio, l'aggiornamento, la sospensione o il ritiro di un certificato, fatta salva la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale al giudice ordinario.

2. Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura aggiornano, senza indugio, i certificati qualora il macchinista abbia ottenuto ulteriori autorizzazioni riguardo ai veicoli o all'infrastruttura.

Art. 15.

Verifiche periodiche

1. Affinché la licenza conservi la sua validità, il titolare è sottoposto agli esami periodici per la verifica della persistenza delle condizioni di idoneità di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c). I controlli relativi ai requisiti medici sono effettuati dai soggetti di cui al predetto art. 10, comma 1, lettere b) e c), secondo le periodicità specificatamente previste dall'Agenzia e comunque non inferiori a quelle minime definite nell'allegato III, punto 3.1. Per le verifiche periodiche delle conoscenze professionali generali si applicano le disposizioni dell'art. 20, comma 8.

2. Ai fini del rinnovo della licenza l'Agenzia verifica, nel registro di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), che il titolare abbia effettuato e superato le verifiche periodiche di cui al comma 1.

3. Affinché il certificato conservi la sua validità, il macchinista è sottoposto agli esami periodici per la verifica della persistenza delle condizioni di idoneità di cui agli articoli 11 e 12. La frequenza di tali esami è fissata dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura di cui il macchinista è dipendente o presso cui è sotto contratto, in base al proprio sistema di gestione della sicurezza, rispettando le periodicità minime riportate dall'allegato VIII. Per ciascuno di questi controlli l'organo emittente conferma, mediante annotazione riportata nel certificato e nel registro di cui all'art. 19, comma 2, lettera a), che il macchinista soddisfa i requisiti di cui al presente comma.

4. In caso di mancata verifica periodica o di esito negativo della stessa, si applica la procedura di cui all'art. 17.

Art. 16.

Cessazione dall'impiego

1. Quando un macchinista cessa di essere impiegato come tale da un'impresa ferroviaria o da un gestore dell'infrastruttura, questi ne danno immediata notizia all'Agenzia. La licenza conserva la sua validità finché sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 15, comma 1.

2. Il certificato perde la sua validità quando il macchinista cessa di essere impiegato come tale. Tuttavia il macchinista riceve una copia autenticata del certificato e di tutti i documenti che comprovano la sua formazione, le sue qualifiche, la sua esperienza e le sue competenze professionali. Nel rilasciare il certificato la nuova impresa ferroviaria o il nuovo gestore dell'infrastruttura presso il quale il macchinista viene impiegato tiene conto di tali documenti.

3. Le copie autenticate dei certificati devono essere conformi al modello di cui all'allegato IX.

Art. 17.

Monitoraggio dei macchinisti da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura


1. Le imprese ferroviarie ed i gestori dell'infrastruttura devono controllare la validità delle licenze e dei certificati dei propri macchinisti, dipendenti o sotto contratto tramite l'istituzione di un sistema di monitoraggio. Qualora dai risultati del monitoraggio emergano elementi che facciano dubitare della competenza di un macchinista e dell'opportunità di mantenere in vigore la sua licenza o il suo certificato, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura adottano immediatamente i provvedimenti necessari.

2. Se un macchinista ritiene che il suo stato di salute possa compromettere la propria idoneità al lavoro, ne informa immediatamente l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura presso cui presta servizio.

3. Non appena l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura viene a conoscenza che lo stato di salute di un macchinista si è compromesso al punto da metterne in dubbio l'idoneità alla mansione, deve prendere immediatamente i provvedimenti necessari, ivi compresi i controlli e le visite mediche di cui all'allegato III punto 3.1, e, se necessario, provvedere al ritiro del certificato nonché all'aggiornamento del registro di cui all'art. 19, comma 2.

4. L'impresa ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura, fermo restando il rispetto delle norme e disposizioni già vigenti in materia, provvedono ad attuare opportune azioni volte a vigilare che durante il servizio il macchinista non sia sotto l'influenza di una qualsivoglia sostanza in grado di comprometterne la concentrazione, la vigilanza o il comportamento. Resta salva, in caso di positivo accertamento, la possibilità per l'interessato di richiedere a suo spese un nuovo esame ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito del predetto accertamento.

5. L'Agenzia deve essere informata tempestivamente dei casi di inabilità al lavoro di durata superiore a tre mesi.



Capo V

COMPITI E DECISIONI DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

Art. 18.

Compiti dell'Agenzia

1. L'Agenzia svolge i seguenti compiti in modo trasparente e non discriminatorio:

a) rilascia e aggiorna le licenze e rilascia i duplicati conformemente agli articoli 6 e 13;

b) effettua controlli periodici conformemente all'art. 15, comma 1;

c) adotta le misure relative a sospensione o revoca di licenze e certificati conformemente all'art. 25;

d) riconosce il personale e gli organismi incaricati della formazione e degli esami dei macchinisti, conformemente agli articoli 20 e 22;

e) assicura che sia pubblicato e aggiornato un registro delle persone e degli organismi riconosciuti per le attività di formazione e di esame;

f) tiene e aggiorna un registro delle licenze conformemente all'art. 19;

g) effettua il monitoraggio dell'iter di certificazione dei macchinisti conformemente all'art. 23;

h) effettua i controlli conformemente all'art. 25;

i) stabilisce criteri nazionali per il riconoscimento dell'attività di esaminatori come previsto dall'art. 22, comma 5.

2. L'Agenzia provvede a dare rapida risposta alle richieste di informazioni e, ove necessario, può chiedere informazioni integrative utili al rilascio delle licenze.

3. Le decisioni dell'Agenzia devono essere motivate e, fatta salva la facoltà di agire in autotutela, possono essere oggetto di ricorso in sede amministrativa e in sede giurisdizionale, nel rispetto delle norme e dei principi in materia di riparto della giurisdizione.

4. L'Agenzia non può delegare a terzi i compiti di cui al comma 1, lettere *c)*, *g)* ed *i)*.

5. Ogni delega di compiti deve essere trasparente e non discriminatoria, e non determinare conflitto di interessi.

6. Laddove l'Agenzia delega ad un'impresa ferroviaria i compiti di cui al comma 1, lettera *a)*, o *b)*, deve essere soddisfatta almeno una delle due condizioni seguenti:

a) l'impresa ferroviaria rilascia licenze solo ai propri macchinisti;

b) l'impresa ferroviaria non gode dell'esclusiva, sul territorio interessato, di nessuno dei compiti delegati.

7. Se l'Agenzia delega determinati compiti a terzi, i rappresentanti autorizzati o i contraenti devono rispettare, nell'esecuzione di tali compiti, gli obblighi che il presente decreto pone a carico dell'Agenzia.

8. L'Agenzia in caso di delega di determinati compiti a terzi deve verificare che il relativo svolgimento avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

Art. 19.

Registri e scambio di dati

1. L'Agenzia:

a) tiene un registro di tutte le licenze rilasciate, aggiornate, rinnovate, modificate, scadute, sospese, ritirate o dichiarate smarrite, rubate o distrutte. Il registro contiene i dati indicati nell'allegato XI relativi a ciascuna licenza che possono essere ricavati mediante il numero nazionale assegnato a ciascun macchinista. Il registro è aggiornato regolarmente ed è conforme ai parametri fondamentali stabiliti nell'allegato XI;

b) fornisce, su richiesta motivata, informazioni sullo status delle licenze suddette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle autorità competenti degli altri Stati membri, all'ERA e ai datori di lavoro dei macchinisti.

2. Le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture:

a) tengono o assicurano che sia tenuto un registro di tutti i certificati rilasciati, aggiornati, rinnovati, modificati, scaduti, sospesi, revocati o dichiarati smarriti, rubati o distrutti. Il registro contiene i dati indicati nell'allegato XII, relativi a ciascun certificato, nonché i dati relativi alle verifiche periodiche di cui all'art. 15. Il registro è aggiornato regolarmente ed è conforme ai parametri fondamentali stabiliti nell'allegato XII;

b) cooperano con l'Agenzia per procedere allo scambio di informazioni con la stessa e consentirle l'accesso ai dati necessari;

c) forniscono informazioni, su domanda, in merito al contenuto di tali certificati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle autorità competenti degli altri Stati membri quando ciò è necessario come conseguenza delle loro attività transnazionali.

3. I macchinisti hanno accesso ai propri dati conservati nel registro dell'Agenzia ed in quelli delle imprese ferroviarie o dei gestori delle infrastrutture e ne ottengono copia su richiesta.

4. L'Agenzia coopera con l'ERA allo scopo di garantire l'interoperabilità dei registri di cui ai commi 1 e 2.

5. L'Agenzia, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie si accertano che i registri da essi istituiti a norma dei commi 1 e 2 e le modalità di utilizzo di tali registri rispettino le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Capo VI

FORMAZIONE ED ESAME DEI MACCHINISTI

Art. 20.

Formazione

1. La formazione dei macchinisti comprende una parte relativa alla licenza, che riguarda le conoscenze professionali generali di cui all'allegato V, e una parte relativa al certificato, che riguarda le conoscenze professionali specifiche di cui agli allegati VI e VII.

2. I metodi di formazione devono soddisfare i criteri di cui all'allegato IV.

3. Gli obiettivi dettagliati di tale formazione sono definiti nell'allegato V per la licenza e negli allegati VI e VII per il certificato. Tali obiettivi dettagliati di formazione possono essere integrati mediante:


a) le pertinenti STI adottate secondo la direttiva 2008/57/CE e successive modificazioni ed integrazioni;

b) i criteri proposti dall'ERA conformemente all'art. 17 del regolamento CE n. 881/2004.

4. L'Agenzia provvede a vigilare affinché gli aspiranti macchinisti abbiano un accesso equo e non discriminatorio alla formazione necessaria per soddisfare i requisiti prescritti per il conseguimento della licenza e del certificato.

5. I compiti formativi connessi alle conoscenze professionali generali di cui all'art. 10, comma, 1 lettera *d)*, alle conoscenze linguistiche previste dall'art. 11 ed alle conoscenze professionali concernenti i veicoli di cui all'art. 12, comma 1, sono svolti da persone o organismi riconosciuti dall'Agenzia.

6. I compiti formativi connessi alle conoscenze delle infrastrutture di cui all'art. 12, comma 2, compresa la conoscenza degli itinerari e delle norme e procedure operative, sono svolti da persone o organismi riconosciuti dall'Agenzia.



7. In relazione alla licenza, il sistema generale per il riconoscimento delle qualifiche professionali, istituito dalla direttiva 2005/36/CE, continua ad applicarsi al riconoscimento delle qualifiche professionali dei macchinisti che sono cittadini di uno Stato membro ed hanno ottenuto il loro certificato di formazione in un paese non appartenente alla Comunità europea.

8. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie devono istituire un percorso di formazione continuo atto ad assicurare che il personale mantenga le proprie competenze, in conformità dell'allegato III, punto 2, lettera e), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

Art. 21.

Costi della formazione

1. La contrattazione collettiva individua tramite appositi accordi integrativi, da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le misure affinché gli investimenti per la formazione di un macchinista sostenuti da un'impresa ferroviaria o da un gestore di infrastrutture non vadano indebitamente a vantaggio di un'altra impresa ferroviaria o gestore dell'infrastruttura, nel caso in cui, nell'arco temporale stabilito nell'accordo stesso necessario per ammortizzare l'investimento formativo, ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

a) questi decida di lasciare volontariamente l'impresa o il gestore che ha sostenuto gli oneri della formazione;

b) questi venga utilizzato con la funzione di macchinista da un'altra impresa ferroviaria o gestore di infrastruttura.

2. Le suddette misure devono essere ispirate ad un principio di proporzionalità rispetto al tempo rimanente all'ammortamento dell'investimento formativo.

3. Non sono oggetto di valutazione i corsi di aggiornamento della formazione già erogata.

4. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al comma 1 entro il termine indicato e fino alla data di sottoscrizione, le misure di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro i successivi sessanta giorni.

Art. 22.

Esami

1. Gli esami sono definiti:

a) per la parte relativa alla licenza, dall'Agenzia al momento della definizione della procedura da seguire per ottenere la licenza in conformità dell'art. 13, comma 1;

b) per la parte relativa al certificato, dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura al momento della definizione della procedura da seguire per ottenere il certificato in conformità dell'art. 14.

2. Detti esami sono supervisionati da esaminatori competenti riconosciuti dall'Agenzia e sono organizzati in modo da evitare qualsiasi conflitto di interesse.

3. La valutazione delle conoscenze delle infrastrutture nazionali, compresa la conoscenza degli itinerari e delle norme operative, è effettuata da persone o organismi riconosciuti dall'Agenzia.

4. Gli esami sono organizzati in modo da evitare qualsiasi conflitto di interessi, fermo restando che l'esaminatore può appartenere all'impresa ferroviaria o al gestore dell'infrastruttura che rilascia il certificato.

5. In assenza di criteri comunitari l'Agenzia stabilisce i criteri per il riconoscimento della qualifica di esaminatore e per lo svolgimento degli esami.

6. Alla fine del corso di formazione è effettuato un esame teorico e pratico. La valutazione della capacità di

condotta è effettuata con prove di condotta sulla rete. È possibile utilizzare anche simulatori per valutare l'applicazione delle norme operative e il comportamento del macchinista in situazioni particolarmente difficili.

Capo VII

VALUTAZIONE

Art. 23.

Norme di qualità

1. L'Agenzia vigila affinché tutte le attività collegate con la formazione, la valutazione delle competenze, l'aggiornamento delle licenze e dei certificati, siano oggetto di un monitoraggio permanente nell'ambito di un sistema di norme di qualità. La presente disposizione non si applica per le attività già coperte dai sistemi di gestione della sicurezza istituiti dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

Art. 24.

Valutazione

1. Ogni cinque anni l'Agenzia, per le attività non coperte dai sistemi di gestione della sicurezza istituiti dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura, provvede ad effettuare una verifica delle procedure per l'acquisizione e per la valutazione delle conoscenze e delle competenze professionali nonché del sistema di rilascio delle licenze e dei certificati.

2. I risultati delle suddette valutazioni sono debitamente documentati e trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, se necessario, prende i provvedimenti idonei per ovviare alle carenze constatate.

Capo VIII

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 25.

Controlli


1. L'Agenzia e la specialità di Polizia ferroviaria della Polizia di Stato, in via esclusiva, possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli a bordo dei treni che circolano nel sistema ferroviario nazionale, per accertare se il macchinista sia munito dei documenti rilasciati a norma del presente decreto. L'Agenzia e la Polizia ferroviaria prevedono il necessario coordinamento per le verifiche di cui sopra.

2. In caso di negligenze commesse sul luogo di lavoro, l'Agenzia può verificare se il macchinista in questione soddisfa i requisiti di cui all'art. 12.

3. L'Agenzia può procedere ad indagini riguardanti l'ottemperanza al presente decreto da parte dei macchinisti, delle imprese ferroviarie, dei gestori delle infrastrutture, degli esaminatori e degli Organismi di formazione.

4. Qualora l'Agenzia constati che un macchinista non soddisfa più, uno o più dei requisiti prescritti, adotta le seguenti misure:

a) se si tratta di una licenza rilasciata in Italia, provvede a sospenderla o revocarla in funzione della gravità del rischio creatosi per la sicurezza ferroviaria. L'Agenzia notifica immediatamente la propria decisione, motivandola, al macchinista interessato e al suo datore di lavoro, fatta salva la facoltà del macchinista di esperire i rimedi di cui agli articoli 13, comma 1, e 18, comma 3. L'Agenzia definisce la procedura da seguire per il ripristino della licenza, se ne ricorrono le condizioni;



b) se si tratta di una licenza rilasciata dall'autorità competente di un altro Stato membro, si rivolge all'autorità dell'altro Stato membro e presenta una richiesta motivata ai fini di un controllo ulteriore o della sospensione della licenza. L'Agenzia informa inoltre la Commissione europea e le altre autorità competenti della sua richiesta. L'Agenzia può vietare a tali macchinisti di operare nella sua giurisdizione in attesa della notifica della decisione dell'autorità che ha rilasciato la licenza, utilizzando la procedura di cui alla lettera precedente;

c) se si tratta di un certificato, si rivolge all'organismo emittente e chiede un controllo ulteriore o la sospensione del certificato. L'Organismo emittente prende le misure appropriate e riferisce all'Agenzia entro quattro settimane. In caso di inadempienza da parte dell'impresa, l'Agenzia provvede a sospendere a tempo indeterminato il certificato di sicurezza dell'impresa, fino a quando essa non avrà ottemperato all'obbligo di rimozione della non conformità ovvero all'allontanamento del macchinista. In attesa della relazione dell'organismo emittente l'Agenzia può vietare ai macchinisti di operare sul sistema ferroviario nazionale ed informa la Commissione europea e le altre autorità competenti al riguardo.

5. Se l'Agenzia ritiene comunque che un determinato macchinista costituisca un rischio grave per la sicurezza delle ferrovie adotta immediatamente le misure necessarie, quali la richiesta al gestore dell'infrastruttura e all'impresa ferroviaria di fermare il treno e di vietare al macchinista di operare sul sistema ferroviario nazionale per tutto il tempo necessario, fatte comunque salve le misure sanzionatorie di cui all'art. 26. L'Agenzia informa la Commissione europea e le altre autorità competenti di tale decisione. In tutti i casi l'Agenzia aggiorna il registro di cui all'art. 19.

6. Se l'Agenzia ritiene che una decisione assunta da un'autorità competente di un altro Stato membro in conformità dell'art. 29, paragrafo 4, della direttiva, non soddisfi i criteri pertinenti, deve formulare apposita richiesta di parere alla Commissione europea. In caso di disaccordo o di controversia, l'Agenzia può chiedere che la questione sia deferita al Comitato di cui all'art. 32, paragrafo 1 della direttiva. L'Agenzia può continuare ad imporre il divieto, per il macchinista, di operare nel territorio italiano ai sensi del comma 4, finché la questione non sia risolta.

Art. 26.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque circoli nel sistema ferroviario nazionale privo dei requisiti essenziali e della documentazione necessaria ovvero dei requisiti o della documentazione necessaria, conformemente all'art. 4, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. L'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura che consente la condotta in violazione all'art. 4, comma 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque circoli nel sistema ferroviario nazionale con un certificato che autorizza la conduzione per una categoria o sottocategoria difforme dal veicolo utilizzato, in riferimento all'art. 4, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza, nel sistema ferroviario nazionale, una documentazione contraffatta o falsificata oppure manipola senza autorizzazione i registri di cui all'art. 19, commi 1 e 2, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque circoli nel sistema ferroviario nazionale con una licenza scaduta, in riferimento all'art. 13, comma 5, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.

6. Nel caso in cui l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura ometta di aggiornare i certificati dei macchinisti, in violazione dell'art. 14, comma 2, e dell'art. 15, comma 3, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, per ogni certificato non aggiornato.

7. Nel caso in cui l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura ometta di sottoporre il proprio macchinista agli esami periodici relativi alle condizioni di idoneità di cui agli articoli 11 e 12, fissati sulla base del proprio sistema di gestione della sicurezza, in ottemperanza all'art. 15, comma 3, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura che, in violazione dell'art. 17, comma 1, permetta ad un proprio macchinista di circolare sprovvisto della necessaria documentazione o con la stessa non più in corso di validità, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.

9. Se l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura viola le disposizioni di cui all'art. 17, commi 3 e 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.

10. Se l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura viola le disposizioni di cui all'art. 19, comma 2, lettera a), relativamente alla tenuta e all'aggiornamento costante dei registri dei certificati, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro per ciascun aggiornamento non riportato.

11. Se l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura viola le disposizioni di cui all'art. 20, comma 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni aggiornamento non erogato.

12. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ostacoli le attività dell'Agenzia previste all'art. 25 oppure non ottemperi alle disposizioni imposte dall'Agenzia stessa in forza del comma 4 del medesimo articolo, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura che, in seguito all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 27, comma 2, utilizzi una documentazione non conforme al presente decreto è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro per ogni documento non conforme.

14. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 25 provvedono all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e all'irrogazione delle relative sanzioni osservando, qualora applicabili, le disposizioni di cui al capo I, sezione I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Agenzia provvede a disciplinare l'esercizio delle predette attività di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni da parte del proprio personale.

15. Le sanzioni di cui al presente articolo sono determinate in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione.



Capo IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

Attuazione progressiva e periodo di transizione

1. I registri di cui all'art. 19 sono istituiti entro il 14 gennaio 2012.

2. Le licenze ed i certificati:

a) entro il 14 gennaio 2012 devono essere rilasciati conformemente al presente decreto ai macchinisti che effettuano servizi transfrontalieri, servizi di cabotaggio o servizi di trasporto merci in un altro Stato membro oppure lavorano in almeno due Stati membri, senza pregiudizio del disposto del comma 3. A decorrere dalla stessa data tutti i macchinisti che effettuano i succitati servizi, compresi quelli che ancora non sono in possesso di licenza o certificati in conformità del presente decreto, ottemperano alle verifiche periodiche di cui all'art. 15;

b) di nuova emissione a partire dal 14 gennaio 2012 sono rilasciati in conformità del presente decreto senza pregiudizio del disposto del comma 3;

c) entro il 14 gennaio 2017 dovranno essere tutti conformi al presente decreto. I soggetti emittenti tengono conto di tutte le competenze professionali già acquisite da ciascun macchinista in modo che tale requisito non generi inutili oneri amministrativi o finanziari. Le abilitazioni di condotta concesse antecedentemente al 14 gennaio 2012 sono salvaguardate ai fini della loro conversione in conformità al presente decreto. L'Agenzia decide, ove necessario, se sono necessari ulteriori esami e formazione supplementare ovvero esami o formazione supplementare, per la conversione di licenze o certificati. La validità e le verifiche periodiche decorrono a partire dalla data di primo rilascio.

3. I macchinisti che alla data del 14 gennaio 2012 sono in possesso di un'abilitazione alla conduzione possono continuare ad esercitare le loro attività professionali, in base alle loro abilitazioni e senza che sia applicato il disposto del presente decreto, fino al 14 gennaio 2017. I corsi avviati prima del 14 gennaio 2012 in base ad un programma di formazione già approvato possono essere portati a termine sulla base della normativa vigente antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto. Per quanto riguarda i macchinisti e coloro che sono in corso di formazione di cui al presente punto, l'Agenzia può concedere deroghe in casi eccezionali ai requisiti medici stabiliti nell'allegato III. La validità delle licenze rilasciate con tali deroghe è limitata al territorio nazionale.

4. L'Agenzia, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura assicurano la progressiva applicazione di verifiche periodiche corrispondenti a quelle previste dall'art. 15 ai macchinisti che non sono titolari di licenze e certificati in conformità del presente decreto.

5. Entro il 14 gennaio 2012, qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su indicazione dell'Agenzia ritenga che l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), ai macchinisti che operano esclusivamente nel sistema ferroviario nazionale produca costi superiori ai benefici, può chiedere alla Commissione europea di adottare una decisione affinché tali disposizioni non siano ad essi applicate per un periodo di almeno dieci anni. Tale richiesta deve essere presentata alla Commissione suddetta affinché questa chieda all'ERA di effettuare una analisi costi-benefici consultandosi con il Ministero e l'Agenzia.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia pubblica la procedura di cui all'art. 13, comma 1, per il conseguimento della licenza.

Art. 28.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 29.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

SACCONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FAZIO, *Ministro della salute*

Visto, il Guardasigilli: ALFANO



ALLEGATO I**MODELLO COMUNITARIO DI LICENZA DI CONDUZIONE TRENI****1. CARATTERISTICHE FISICHE DELLA LICENZA DI CONDUZIONE TRENI**

La licenza di conduzione treni utilizza il formato ID-1 stabilito dalla norma internazionale ISO/IEC 7810:2003 «Identification cards - Physical characteristics» (Carte di identificazione - caratteristiche fisiche).

Fatte salve le norme in materia di protezione dei dati, l'Agenzia può dotare la licenza di un supporto di stoccaggio (microchip) per consentire alle imprese ferroviarie e ai gestori dell'infrastruttura di conservare informazioni connesse all'impresa, fra cui i dati che devono figurare sul certificato, a condizione che questo non interferisca in alcun modo con l'attuazione del Regolamento (UE) n. 36/2010 della Commissione del 3 dicembre 2009.

L'uso di tale microchip deve essere conforme alla norma internazionale ISO 7816-1:1998 «Identification cards - Integrated circuit(s) cards with contacts - Part 1: Physical characteristics» (Carte di identificazione - Carte a circuiti integrati con contatti - parte 1: caratteristiche fisiche).

Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura non sono esonerati dall'adozione del modello comunitario del certificato di cui al punto 4 dell'allegato II finché non saranno stabiliti i requisiti armonizzati per l'uso di smartcard.

I metodi di verifica delle caratteristiche della licenza destinati ad assicurare la loro conformità alle norme internazionali devono essere conformi alla norma ISO 10373-1:2006 «Identification cards - Test methods - Part 1: General characteristics» (Carte di identificazione - Metodi di prova - parte 1: caratteristiche generali).

2. MISURE ANTICONTRAFFAZIONE

a) Il materiale utilizzato per le licenze deve essere protetto contro le contraffazioni servendosi delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza obbligatorie):

- schede insensibili ai raggi UV,
- fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un'arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve includere una microstampa,
- elementi variabili ottici devono offrire un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della fotografia,
- nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa devono sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato).



b) Inoltre, il materiale utilizzato per le licenze deve essere protetto contro le contraffazioni utilizzando almeno una delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza):

- inchiostri a variazione cromatica,
- inchiostro termocromatico,
- ologrammi su misura,
- immagini variabili incise al laser,
- caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto.

Le tecniche utilizzate devono consentire alle autorità competenti di controllare la validità della carta senza attrezzature supplementari.

Le misure non tecniche di prevenzione della contraffazione sono collegate al monitoraggio del sistema di gestione della sicurezza messo in atto dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera j), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

3. FORMATO DELLA LICENZA DI CONDUZIONE TRENI

La licenza di conduzione treni utilizza il modello comunitario, i colori di riferimento (Pantone Reflex Blu e Pantone Giallo) e i motivi il cui formato figura in appendice.

L'ERA fornisce una versione elettronica del formato grafico ad alta definizione che include caratteri di tipo aperto (Myriad Pro e Minion Pro, disponibili in tutti gli alfabeti delle lingue UE) e le dimensioni da utilizzare per i caratteri.


La licenza di conduzione treni presenta informazioni su entrambi i lati.

Sulla parte frontale figurano:

- a) la dicitura «licenza di conduzione treni» stampata a caratteri grandi nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la licenza;
- b) la menzione del nome dello Stato membro che rilascia la licenza;
- c) il segno distintivo dello Stato membro che rilascia la licenza, fondato sui codici alfa-2 della norma ISO 3166, stampato in negativo in un rettangolo azzurro e circondato da dodici stelle gialle.

I simboli distintivi sono i seguenti:

AT	Austria	LI	Liechtenstein
BE	Belgio	LT	Lituania
BG	Bulgaria	LU	Lussemburgo
CY	Cipro (1)	MA	Malta (1)
CZ	Repubblica ceca	[NO]	[Norvegia] (*)
DK	Danimarca	NL	Paesi Bassi



EE	Estonia	PL	Polonia
FI	Finlandia	PT	Portogallo
FR	Francia	RO	Romania
DE	Germania	SK	Repubblica slovacca
EL	Grecia	SI	Slovenia
HU	Ungheria	ES	Spagna
IS	Islanda	SE	Svezia
IE	Irlanda	[CH]	[Svizzera] (*)
IT	Italia	UK	Regno Unito
LV	Lettonia		

(*) CH e NO sono menzionate a titolo informativo

(1) Gli obblighi in materia di recepimento ed attuazione della presente direttiva non si applicano a Cipro e a Malta fintantoché non sarà creato un sistema ferroviario nel loro territorio (articolo 36, comma 3, della direttiva).

d) le informazioni specifiche relative alla licenza rilasciata, numerate come segue:

1. cognome(i) del titolare.
Il cognome o i cognomi devono corrispondere a quelli che figurano sul passaporto/la carta d'identità nazionale/altro documento riconosciuto di identità;
2. nome(i) del titolare.
Il nome o i nomi devono corrispondere a quelli che figurano sul passaporto/la carta d'identità nazionale/altro documento riconosciuto di identità;
3. data e luogo di nascita del titolare;
- 4.a data di rilascio della licenza;
- 4.b data di scadenza della licenza;
- 4.c autorità che rilascia la licenza;
- 4.d numero di riferimento attribuito al lavoratore dal datore di lavoro (facoltativo);
5. il numero della licenza che dà accesso ai dati nel registro nazionale è basato sul numero di identificazione europeo (EIN) di cui al Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione

Il codice EIN a due cifre corrispondente al tipo di documento è il seguente:

71, per un contatore fino a 9 999;

se sono rilasciate più di 9 999 licenze all'anno:

72, se il contatore è compreso fra 10 000 e 19 999;

se sono rilasciate più di 19 999 licenze all'anno:



- 73, se il contatore è compreso fra 20 000 e 29 999;
6. una fotografia del titolare;
7. la firma del titolare.


Sul retro figurano:

8. residenza, domicilio o recapito postale del titolare (facoltativo), indicato nello spazio identificato con il numero 8;
9. informazioni supplementari (identificate come riquadri «9.a») o restrizioni mediche per l'utilizzazione (identificate come riquadri «9.b») imposte da un'autorità competente. Le restrizioni mediche sono visualizzate mediante un codice.
- 9.a Le informazioni supplementari figurano, nei riquadri identificati con il numero 9.a, nell'ordine seguente:
- a.1 lingua/e materna/e del macchinista, in base alla classificazione in uso nello Stato membro;
- a.2 spazio riservato alle informazioni imposte dalla legislazione nazionale dello Stato membro che rilascia la licenza.
- 9.b Le restrizioni mediche figurano nei riquadri identificati con il numero 9.b. I codici «b.1» e «b.2» corrispondono ai codici comunitari armonizzati per le restrizioni mediche:
- b.1 uso obbligatorio di occhiali/lenti;
- b.2 uso obbligatorio di protesi uditiva/dispositivo di comunicazione.

Il codice pertinente è inserito in uno dei riquadri mentre quelli che non sono utilizzati sono annullati.

Inoltre, la dicitura «modello delle Comunità europee» nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la licenza e la dicitura «licenza di conduzione treni» nelle altre lingue comunitarie, sono stampate come segue:

<i>bulgaro:</i>	СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОКОМОТИВ
<i>ceco:</i>	LICENCE STROJVEDOUČÍHO
<i>danese:</i>	LOKOMOTIVFØRERLICENS
<i>olandese:</i>	VERGUNNING MACHINIST (Paesi Bassi) VERGUNNING VAN TREINBESTUURDER (Belgio)
<i>inglese:</i>	TRAIN DRIVING LICENCE
<i>estone:</i>	VEDURIJUHILUBA
<i>finlandese:</i>	KULJETTAJAN LUPAKIRJA
<i>francese:</i>	LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN (Belgio, Francia, Lussemburgo)
<i>tedesco:</i>	EISENBAHNFahrZEUG-FÜHRERSCHEIN (Belgio, Germania) FAHRERLAUBNIS FÜR TRIEBFAHRZEUGFÜHRER (Austria)
<i>greco:</i>	ΆΔΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ
<i>ungherese:</i>	VASÚTI JÁRMŰVEZETŐI IGAZOLVÁNY



<i>irlandese:</i>	CEADÚNAS TIOMÁNA TRAENACH
<i>italiano:</i>	PATENTE DEL MACCHINISTA
<i>lettone:</i>	VILCIENA VADĪTĀJA APLIECĪBA
<i>lituano:</i>	TRAUKINIO MAŠINISTO PAŽYMĖJIMAS
<i>maltese:</i>	LICENZJA TÀ SEWWIEQ TAL-FERROVIJI
<i>[norvegese]:</i>	[FØRERBEVIS] (*) (a titolo informativo)
<i>polacco:</i>	LICENCJA MASZYNISTY]
<i>portoghese:</i>	CARTA DE MAQUINISTA
<i>rumeno:</i>	PERMIS DE MECANIC DE LOCOMOTIVĂ
<i>slovacco:</i>	PREUKAZ RUŠNOVODIČA
<i>sloveno:</i>	DOVOLJENJE ZA STROJEVODJO
<i>spagnolo:</i>	TITULO DE CONDUCCIÓN DE VEHICULOS FERROVIARIOS / MAQUINISTA
<i>svedese:</i>	FÖRARBEVIS

4. STATO E NUMERAZIONE DELLA LICENZA DI MACCHINISTA

Il numero è attribuito dall'Agenzia o dall'organismo delegato al momento del rilascio della licenza. Il numero è conservato in caso di rinnovo, modifica, aggiornamento o rilascio di un duplicato.

Quando la licenza è rinnovata, dopo 10 anni, è provvista di una nuova fotografia e vi è indicata una nuova data di scadenza.

La licenza è aggiornata in caso di modifiche riguardanti i dati facoltativi, come il cambio di indirizzo o di numero di riferimento del lavoratore.

La licenza è modificata quando occorre registrare una restrizione medica durante il periodo di validità. I nuovi codici sono aggiunti secondo la procedura stabilita dall'Agenzia.

L'Agenzia aggiorna la licenza secondo la procedura ed entro i termini da essa stabiliti. Le imprese ferroviarie o i gestori dell'infrastruttura che impiegano o hanno sotto contratto i macchinisti applicano tempestivamente le decisioni risultanti da controlli medici.

Le modifiche dello stato della licenza di conduzione treni sono registrate nel relativo registro nazionale delle licenze.



5. PREVENZIONE DELL'USO DI TESSERE NON VALIDE

In caso di modifica delle informazioni che figurano sulla licenza il titolare deve restituire immediatamente la tessera all'Agenzia ai fini della sostituzione e la tessera non valida può essere distrutta.

La stessa procedura si applica a una tessera smarrita che, dopo essere stata sostituita, viene ritrovata.



6. MODELLO COMUNITARIO DI LICENZA DI CONDUZIONE TRENI



ALLEGATO II**MODELLO COMUNITARIO PER I CERTIFICATI****1. CONTENUTO**

Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura rilasciano certificati di cui i macchinisti che essi impiegano o hanno sotto contratto devono munirsi durante il servizio, ai sensi dell'articolo 25 del presente decreto.

I certificati contengono le seguenti informazioni:

- un riferimento al numero della licenza,
- cognome(i) del titolare: gli organismi che rilasciano il certificato possono includere tutti i cognomi riconosciuti con la priorità al cognome principale e l'elenco dei cognomi deve corrispondere a quello che figura sulla licenza,
- nome(i) del titolare: gli organismi che rilasciano il certificato possono includere tutti i nomi del titolare che devono corrispondere a quello che figura sulla licenza;
- numero di riferimento assegnato dal datore di lavoro (facoltativo),
- data di rilascio e di scadenza del certificato. La durata della validità del certificato è stabilita dalle imprese ferroviarie/dai gestori dell'infrastruttura che impiegano o hanno sotto contratto i macchinisti, secondo la procedura che le imprese ferroviarie/i gestori dell'infrastruttura devono pubblicare in conformità all'articolo 14 del presente decreto. Se il certificato ha validità indeterminata, la data di scadenza è annullata,
- dati relativi all'organismo responsabile del rilascio. Il certificato può essere rilasciato da un dipartimento centrale o regionale dell'impresa ferroviaria/del gestore dell'infrastruttura, designato in conformità della procedura di cui all'articolo 14 del presente decreto,
- un numero interno dell'impresa può essere incluso a fini amministrativi.

1.1 Dati relativi al datore di lavoro

Le informazioni riguardanti l'impresa che impiega o ha sotto contratto il macchinista comprendono i dati seguenti:

- il nome dell'impresa e, se pertinente, il luogo di lavoro (per esempio il deposito al quale il macchinista è assegnato),
- la categoria dell'organismo che impiega o ha sotto contratto il macchinista: «impresa ferroviaria» o «gestore dell'infrastruttura»,
- il recapito postale: via e numero civico, codice postale, città e paese,
- il numero di riferimento personale del macchinista all'interno dell'impresa (facoltativo).



1.2 Dati relativi al titolare

Le informazioni seguenti riguardanti il titolare:

- luogo di nascita (città e paese),
- data di nascita,
- nazionalità del macchinista,
- recapito postale: via e numero civico, codice postale, città e paese (facoltativo).

1.3 Categorie di condotta

Le categorie e i tipi di condotta per cui il macchinista è abilitato figurano come illustrato di seguito.

Categoria A

Le imprese ferroviarie/i gestori dell'infrastruttura possono utilizzare la designazione «A» come categoria globale che comprende tutte le attività della categoria A: locomotori di manovra, treni adibiti a lavori, veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione e qualsiasi altro locomotore quando è utilizzato per la manovra.

In alternativa, le imprese ferroviarie/i gestori dell'infrastruttura possono limitare il campo di applicazione del certificato a uno o più dei tipi elencati di seguito:

- A1 = locomotori da manovra;
- A2 = treni adibiti a lavori;
- A3 = veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione;
- A4 = qualsiasi altro locomotore quando è utilizzato per la manovra;
- A5 = altro, se l'autorizzazione riguarda servizi o materiale rotabile non inclusi nelle categorie precedenti. Questo dato è specificato nello spazio apposito.

Categoria B

Le imprese ferroviarie/i gestori dell'infrastruttura possono utilizzare la designazione «B» come categoria globale che comprende il trasporto di passeggeri e di merci.

In alternativa, le imprese ferroviarie/i gestori dell'infrastruttura possono limitare il campo di applicazione del certificato a uno o più dei tipi elencati di seguito:

- B1 = trasporto di passeggeri;
- B2 = trasporto di merci.

La categoria per cui il titolare è autorizzato è indicata contrassegnando la casella corrispondente in caso di scelta di una categoria globale o le caselle corrispondenti in caso di scelta di una o più sottocategorie. Le caselle che non sono necessarie devono essere annullate.

Esempi:



- A

**	**	**	**	**
----	----	----	----	----

 = categoria globale A. Nessuna sottocategoria.
- A

1	**	**	**	**
---	----	----	----	----

 = categoria A, sottocategoria 1
(autorizzazione a condurre esclusivamente locomotori da manovra).
- A

2	3	**	**	**
---	---	----	----	----

 = categoria A, sottocategorie 2 e 3
(autorizzazione a condurre treni adibiti a lavori e veicoli adibiti alla manutenzione).
- A

**	**	**	**	5
----	----	----	----	---

 = categoria A, sottocategoria 5
(autorizzazione riguardante servizi o materiale rotabile non corrispondenti alle sottocategorie da A1 a A4. Da specificare nel riquadro «note»).
- B

**	**
----	----

 = categoria globale B. Nessuna sottocategoria.
- B

2	**
---	----

 = categoria B, sottocategoria 2
(autorizzazione a condurre treni merci).

Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura assicurano che la scelta della sottocategoria non incida sui requisiti di cui agli allegati V e VI del presente decreto.

1.4 Informazioni complementari

Questa parte è riservata alle informazioni complementari che possono essere richieste dalla legislazione nazionale applicabili o dalle procedure interne dell'impresa.

1.5 Dati relativi alle competenze linguistiche

In questa parte figura l'elenco di tutte le lingue diverse dalla lingua materna conosciute dal macchinista e necessarie ad operare sull'infrastruttura pertinente, che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VI del presente decreto.

1.6 Restrizioni

In questa parte figurano le restrizioni riguardanti le caratteristiche e le capacità del macchinista con riferimento al contenuto del certificato (per esempio condotta autorizzata soltanto di giorno).

Se le restrizioni riguardano i veicoli (per esempio limitazioni di velocità durante la condotta di determinati tipi di locomotori) e/o l'infrastruttura, le informazioni in formato testo sono inserite nel riquadro «note» accanto alla parte riguardante i veicoli e/o l'infrastruttura cui si riferiscono.



1.7 Dati relativi ai veicoli

Questa parte elenca i veicoli che il macchinista è abilitato a condurre, a seguito di una valutazione delle competenze di cui all'allegato V del presente decreto.

Per ciascuna abilitazione sono indicate su tre colonne:

- la data di inizio del periodo di validità della competenza pertinente,
- il tipo di veicolo,
- le note (per esempio il timbro che conferma le competenze acquisite, la data di conclusione del periodo di validità della competenza o altre informazioni pertinenti, come indicato al punto 1.6).

1.8 Dati relativi all'infrastruttura

Questa parte elenca l'infrastruttura sui cui il macchinista è abilitato a guidare, a seguito di una valutazione delle competenze di cui all'allegato VII, punti da 1 a 7, del presente decreto.

Per ciascuna abilitazione sono indicate su tre colonne:

- la data di inizio del periodo di validità della competenza pertinente,
- l'estensione dell'infrastruttura su cui il macchinista è abilitato a guidare,
- le note (per esempio il timbro che conferma le competenze acquisite, la data di conclusione del periodo di validità della competenza o altre informazioni pertinenti, come indicato al punto 1.6).


L'estensione dell'infrastruttura su cui il macchinista è abilitato a condurre è descritta nella procedura dell'impresa ferroviaria per il rilascio e l'aggiornamento del certificato. Per ogni parte dell'infrastruttura su cui il macchinista è abilitato a condurre sono aggiunte informazioni o restrizioni pertinenti.

2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL CERTIFICATO COMPLEMENTARE

Il modello comunitario di certificato è un documento pieghevole, di 10 cm × 21 cm (quando è aperto), provvisto di tre pagine esterne e tre pagine interne.

Sul frontespizio figurano le seguenti informazioni:

- cognome/i e nome/i del titolare,
- numero della licenza,
- data di rilascio e di scadenza del certificato complementare,



- dati relativi all'organismo responsabile del rilascio e relativo timbro. Può essere incluso un numero interno dell'impresa a fini amministrativi.

Sulla pagina 2 figurano i dati relativi al datore di lavoro/all'organismo aggiudicatore e dati supplementari riguardanti il titolare, numerati come segue:

1. dati relativi al datore di lavoro o l'organismo aggiudicatore;
2. dati relativi al macchinista (titolare del certificato).

Sulla pagina 3 figurano le informazioni seguenti:

3. categorie di condotta;
4. informazioni supplementari;
5. competenze linguistiche;
6. restrizioni.

Sulle pagine interne figurano i tipi di veicoli per i quali il macchinista è abilitato (tipi, data della valutazione iniziale) e l'elenco delle infrastrutture su cui il macchinista è abilitato a condurre.

È possibile aggiungere pagine interne supplementari per includere informazioni che non possono essere inserite nello spazio disponibile.

Il certificato è conforme al modello di cui alla sezione 4.

3. MISURE ANTICONTRAFFAZIONE

Per i certificati sono utilizzate le due misure anticontraffazione riportate di seguito:

- misure tecniche (le più comuni sono il logo aziendale, la struttura della carta e l'inchiostro permanente, la visualizzazione di un numero di riferimento interno e il timbro). Gli aggiornamenti sono confermati da una data e da un timbro apposti sul documento e corrispondono alle informazioni contenute nel registro;
- procedure di monitoraggio del sistema di gestione della sicurezza, per controllare che le informazioni riportate sul certificato siano valide e non sia state modificate, a norma dell'articolo 17, comma 1, del presente decreto.

Queste informazioni sono incluse nelle disposizioni per il rilascio e l'aggiornamento dei certificati, a norma dell'articolo 14 del presente decreto.



ALLEGATO III**REQUISITI MEDICI****1. REQUISITI GENERALI**

1.1. I macchinisti non devono soffrire di disturbi clinici, né assumere medicinali, stupefacenti o sostanze in grado di provocare:

- un'improvvisa perdita di conoscenza,
- una riduzione dell'attenzione o della concentrazione,
- un'improvvisa incapacità,
- una perdita d'equilibrio o di coordinazione,
- una limitazione significativa di mobilità.

1.2. Vista

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni in materia di acuità visiva:

- acuità visiva a distanza (con o senza lenti): 1,0; minimo 0,5 per l'occhio peggiore,
- lenti correttive massime: ipermetropia + 5/miopia - 8. Sono ammesse deroghe in casi eccezionali e previo parere positivo di un oculista. In tal caso la decisione spetta al medico,
- vista da vicino e intermedia: sufficiente, con o senza lenti,
- le lenti a contatto e gli occhiali sono ammessi a condizione che siano effettuati esami periodici da parte di uno specialista,
- percezione dei colori normale: utilizzo di un test riconosciuto, come l'Ishihara, integrato da un altro test riconosciuto, se necessario,
- campo visivo: completo,
- vista per entrambi gli occhi: efficace; non richiesta qualora la persona abbia un adattamento adeguato e un'esperienza di compensazione sufficiente. Solo qualora abbia perso la visione binoculare dopo l'entrata in servizio,
- visione binoculare: efficace,
- riconoscimento di segnali cromatici: il test si basa sul riconoscimento di singoli colori e non sulle differenze relative,
- sensibilità al contrasto: buona,



- assenza di malattie progressive dell'occhio,
- gli impianti oculari, le cheratotomie e le cherectomie sono ammesse esclusivamente a condizione che siano verificate annualmente o in base a una periodicità stabilita dal medico,
- resistenza all'abbagliamento,
- non sono ammesse lenti a contatto colorate né lenti fotocromatiche. Sono ammesse le lenti con filtro UV.

1.3. Requisiti in materia di udito e di conversazione

Udito sufficiente confermato da un audiogramma, vale a dire:

- udito sufficiente per tenere una conversazione telefonica ed essere in grado di udire i segnali d'allarme e i messaggi radio.

I valori che seguono devono essere considerati orientativi:

- il deficit uditivo non deve essere superiore a 40 dB a 500 e 1000 Hz,
- il deficit uditivo non deve essere superiore a 45 dB a 2000 Hz per l'orecchio peggiore,
- nessuna anomalia del sistema vestibolare,
- nessun disturbo cronico del linguaggio (vista la necessità di scambiare messaggi in modo forte e chiaro),
- l'utilizzo di apparecchi acustici è ammesso in casi speciali.

1.4. Gravidanza

In caso di scarsa tolleranza o di patologie, la gravidanza deve essere considerata causa di esclusione provvisoria per i macchinisti. Devono essere applicate le disposizioni di legge per la tutela delle macchiniste in gravidanza.

2. CONTENUTO MINIMO DELL'ESAME PRIMA DELL'ENTRATA IN SERVIZIO

2.1. Esami medici:

- visita medica generale,
- esame delle funzioni sensoriali (vista, udito, percezione dei colori),
- analisi del sangue o delle urine, tra l'altro per la ricerca del diabete mellito qualora siano necessarie per giudicare l'idoneità fisica del candidato,
- elettrocardiogramma a riposo,



- ricerca di sostanze psicotrope, quali droghe illecite o farmaci psicotropi, e di alcolemia eccessiva, che mettono in questione l'idoneità per il lavoro da svolgere,
- cognitivi: attenzione e concentrazione, memoria, capacità di percezione, ragionamento,
- comunicazione,
- psicomotori: velocità di reazione, coordinamento gestuale.

2.2. Esami psicologici per l'esercizio della professione

Gli esami psicologici per l'esercizio della professione sono finalizzati ad aiutare nell'assunzione e nella gestione del personale.

Nel determinare il contenuto della valutazione psicologica, l'esame deve accertare che l'aspirante macchinista non abbia deficit psicologici individuati ai fini dell'esercizio della professione, specie a livello di attitudini operative (cognitive, di comunicazione e psicomotorie) o fattori importanti della personalità, che potrebbero interferire con lo svolgimento sicuro dei suoi compiti.

3. VISITE PERIODICHE DOPO L'ENTRATA IN SERVIZIO

3.1. Frequenza

I controlli medici (idoneità fisica) sono effettuati almeno ogni tre anni fino all'età di 55 anni e, successivamente ogni anno.

Oltre a tale periodicità, il medico di cui all'art. 10 del presente decreto deve procedere a controlli più ravvicinati ove ciò sia richiesto dallo stato di salute dell'agente.

Fatto salvo l'articolo 15, comma 1, viene effettuata una visita medica appropriata qualora vi sia motivo di dubitare che il titolare della licenza o del certificato continui a soddisfare i requisiti di salute di cui al punto 1.

L'idoneità fisica è verificata regolarmente e dopo ogni incidente di lavoro nonché in caso di interruzione dell'attività lavorativa a seguito di incidenti in cui siano state coinvolte persone. Il medico può decidere di effettuare un'appropriata visita medica supplementare, in particolare dopo un'assenza dal lavoro dovuta a malattia protrattasi almeno per trenta giorni. Il datore di lavoro deve chiedere al medico di verificare l'idoneità fisica del macchinista qualora sia stato costretto a sospenderlo dal servizio per motivi di sicurezza.

3.2. Contenuto minimo della visita medica periodica dopo l'entrata in servizio

Se in occasione dell'esame effettuato prima dell'entrata in servizio il macchinista rispetta i criteri prescritti, le visite periodiche devono prevedere, come minimo:

- una visita medica generale,
- un controllo delle funzioni sensoriali (vista, udito, percezione dei colori),
- analisi del sangue o delle urine per il rilevamento del diabete mellito e di altre malattie, come prescritto in seguito all'esame clinico,
- ricerca di sostanze in base alle indicazioni dello stato clinico.

Per i macchinisti che hanno compiuto 40 anni di età è prescritto anche l'ECG a riposo.



*ALLEGATO IV***METODO DI FORMAZIONE**

È necessaria una ripartizione equilibrata del tempo dedicato alla formazione teorica (aula e dimostrazioni) e del tempo dedicato all'addestramento pratico (esperienza di lavoro, conduzione con sorveglianza e conduzione senza sorveglianza su binari resi inaccessibili a scopo di addestramento).

L'utilizzo del computer per la formazione è ammesso per l'apprendimento individuale delle norme operative, della segnaletica, ecc.

L'utilizzo di simulatori, benché non obbligatorio, può essere utile per un addestramento efficace dei macchinisti; sono utilizzati in particolare per l'addestramento in condizioni di lavoro anomale o per norme applicate di rado. La loro utilità risiede in particolare nel fatto che rendono possibile acquisire una competenza pratica nelle situazioni in cui non ci si possa esercitare nel mondo reale. In linea di massima, si dovrà avere cura di utilizzare i simulatori di ultima generazione.

Per quanto riguarda l'acquisizione di conoscenze sugli itinerari, è necessario privilegiare l'approccio che consiste nell'affiancare al candidato macchinista un altro macchinista durante un numero opportuno di tragitti, sia diurni che notturni, lungo l'itinerario. A complemento dell'addestramento possono essere utilizzate, fra gli altri metodi, registrazioni filmate degli itinerari visti dalla prospettiva del macchinista in cabina di guida.



*ALLEGATO V***CONOSCENZE PROFESSIONALI GENERALI E REQUISITI RELATIVI ALLA LICENZA**

Gli obiettivi che seguono rientrano nel quadro della formazione generale:

- acquisizione della conoscenza e della pratica delle tecniche ferroviarie, compresi i principi in materia di sicurezza e la filosofia che è alla base delle normative di esercizio,
- acquisizione della conoscenza e delle procedure relative ai rischi legati all'esercizio ferroviario e ai differenti mezzi a disposizione per gestirli,
- acquisizione della conoscenza e della pratica con riferimento ai principi base di una o più modalità operative,
- acquisizione della conoscenza e della pratica con riferimento ai treni, alla relativa composizione e ai requisiti tecnici delle motrici, dei vagoni, delle carrozze e altri veicoli.

In particolare, il macchinista deve essere in grado di:

- valutare le condizioni concrete di esercizio del mestiere di macchinista, la sua importanza e le sue esigenze professionali e personali (periodi di lavoro prolungati, assenza da casa, ecc.),
- mettere in pratica le norme di sicurezza del personale,
- identificare i veicoli,
- conoscere e applicare in modo preciso un metodo di lavoro,
- individuare i vari documenti di riferimento e di applicazione (**Manuale di mestiere e Fascicolo di linea, come definiti nella STI «Esercizio e gestione del traffico», manuale di condotta, guida per la riparazione dei guasti, ecc.**),
- apprendere comportamenti compatibili con responsabilità di sicurezza essenziali,
- conoscere l'esistenza delle procedure in caso di incidenti nei quali sono coinvolte persone,
- distinguere i rischi legati all'esercizio ferroviario in generale,
- conoscere l'esistenza dei differenti principi della sicurezza della circolazione,
- applicare i principi fondamentali dell'elettrotecnica.



ALLEGATO VI**CONOSCENZE PROFESSIONALI RELATIVE AI VEICOLI E REQUISITI
CONCERNENTI IL CERTIFICATO**

Al termine della formazione specifica sui veicoli, il macchinista deve essere in grado di svolgere i compiti che seguono.

1. PROVE E VERIFICHE PRESCRITTE PRIMA DELLA PARTENZA

Il macchinista deve essere in grado di:

- dotarsi della documentazione e dell'equipaggiamento necessari,
- verificare le capacità della motrice,
- verificare le indicazioni riportate sui documenti di bordo della motrice,
- assicurarsi, tramite le verifiche e le prove previste, che la motrice sia in condizione di assicurare il traino del treno dal punto di vista dello sforzo di trazione e dei dispositivi di sicurezza,
- verificare la disponibilità e la funzionalità degli equipaggiamenti di protezione e di sicurezza prescritti all'atto della consegna della locomotiva o all'inizio della partenza,
- effettuare tutte le consuete operazioni preventive di manutenzione.

2. CONOSCENZA DEI VEICOLI

Per condurre una motrice, il macchinista deve conoscere l'insieme degli organi di comando e degli indicatori a sua disposizione, in particolare quelli riguardanti:

- la trazione,
- la frenata,
- i dispositivi relativi alla sicurezza della circolazione.

Per poter riconoscere e localizzare un'anomalia sui veicoli, segnalarla e determinare le condizioni per la ripresa della marcia e, in taluni casi, effettuare un intervento, il macchinista deve conoscere:

- le strutture meccaniche,
- il sistema di sospensione e di collegamento,
- il sistema di rotolamento,
- gli equipaggiamenti di sicurezza,



- i serbatoi di combustibile, i dispositivi di alimentazione a combustibile, il sistema di scarico,
- il significato dei simboli all'interno e all'esterno dei veicoli, in particolare i simboli utilizzati per il trasporto di merci pericolose,
- i sistemi di registrazione del viaggio,
- i sistemi elettrici e pneumatici,
- i sistemi di captazione e i circuiti ad alta tensione,
- i mezzi di comunicazione (radio terra-treno, ecc.),
- le modalità concernenti i viaggi,
- gli elementi costitutivi dei veicoli, il loro ruolo e i dispositivi specifici del materiale trainato, in particolare il sistema che consiste nel fermare il treno sfogando il circuito frenante,
- il sistema frenante,
- gli elementi specifici delle motrici,
- la catena di trazione, i motori e le trasmissioni.

3. PROVA DEI FRENI

Il macchinista deve essere in grado di:

- verificare e calcolare, prima della partenza, che la potenza di frenata del treno corrisponda alla potenza di frenata prescritta per la linea, come specificato nei documenti del veicolo,
- verificare il funzionamento delle varie componenti del sistema frenante della motrice e del treno, ove opportuno, prima di ogni messa in movimento, in servizio e in marcia.

4. TIPO DI MARCIA E VELOCITÀ LIMITE DEL TRENO IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA LINEA

Il macchinista deve essere in grado di:

- prendere conoscenza delle informazioni che gli sono trasmesse prima di ogni partenza,
- determinare il tipo di marcia e la velocità limite del treno in funzione di elementi variabili quali, ad esempio, i limiti di velocità, le condizioni meteorologiche o eventuali modifiche alla segnaletica.

5. CONDUZIONE DEL TRENO IN MODO TALE DA NON ARRECARE DANNO AGLI IMPIANTI E AL MATERIALE

Il macchinista deve essere in grado di:



- utilizzare tutti i dispositivi di comando e di controllo a sua disposizione, secondo le norme applicabili,
- avviare il treno rispettando tutti i vincoli di aderenza e di potenza,
- utilizzare il freno per rallentare e arrestare il treno, rispettando i veicoli e gli impianti.

6. ANOMALIE

Il macchinista deve:

- essere in grado di riconoscere gli eventi anomali relativi alla conduzione del treno,
- essere in grado di ispezionare il treno e individuare i segnali di anomalie, distinguerli e reagire in base alla loro rispettiva importanza e cercare di porvi rimedio privilegiando, in ogni caso, la sicurezza della circolazione ferroviaria e delle persone,
- conoscere i mezzi di protezione e di comunicazione disponibili.

7. INCIDENTI E INCONVENIENTI D'ESERCIZIO, INCENDI E INCIDENTI CHE COINVOLGONO PERSONE

Il macchinista deve:

- essere in grado di prendere le misure atte a proteggere il treno e lanciare l'allarme in caso di incidenti che coinvolgano persone a bordo del treno,
- essere in grado di determinare se il treno trasporta materiali pericolosi e individuarli sulla base dei documenti del treno,
- conoscere le procedure relative all'evacuazione del treno in caso di emergenza.

8. CONDIZIONI PER LA RIPRESA DELLA MARCIA DOPO UN INCIDENTE CHE COINVOLGE IL VEICOLO


Dopo un incidente il macchinista deve essere in grado di valutare se il veicolo può continuare a circolare e in quali condizioni, in modo da comunicare quanto prima tali condizioni al gestore dell'infrastruttura.

Il macchinista deve essere in grado di determinare se una perizia sia necessaria prima che il treno possa proseguire.

9. IMMOBILIZZAZIONE DEL TRENO

Il macchinista deve essere in grado di prendere le misure atte a impedire la messa in marcia o il movimento intempestivo del treno o di sue parti anche nelle condizioni più sfavorevoli.

Il macchinista deve inoltre conoscere le misure che possono arrestare il treno o parti di esso in caso di movimento intempestivo.



*ALLEGATO VII***CONOSCENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLE INFRASTRUTTURE E REQUISITI
CONCERNENTI IL CERTIFICATO****Materie relative alle infrastrutture****1. PROVA DI FRENATA SUL TRENO**

Il macchinista deve essere in grado di verificare e calcolare, prima della partenza, che la potenza di frenata del treno corrisponda a quella prescritta per la linea, come specificato nei documenti del veicolo.

2. TIPO DI MARCIA E VELOCITÀ LIMITE IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA LINEA

Il macchinista deve essere in grado di:

- prendere conoscenza delle informazioni che gli sono trasmesse quali, ad esempio, i limiti di velocità o eventuali modifiche alla segnaletica,
- determinare il tipo di marcia e la velocità limite del treno in funzione delle caratteristiche della linea.

3. CONOSCENZA DELLA LINEA

Il macchinista deve essere in grado di anticipare e reagire in modo adeguato in termini di sicurezza e di altre prestazioni, quali puntualità e aspetti economici. Egli deve, pertanto, possedere una buona conoscenza delle linee e degli impianti ferroviari percorsi, nonché degli eventuali itinerari alternativi convenuti.

Sono importanti i seguenti elementi:

- le condizioni di esercizio (cambi di binario, circolazione **a binario unico**, ecc.),
- la verifica del servizio da svolgere e dei documenti corrispondenti,
- l'individuazione dei binari utilizzabili per il tipo di circolazione considerato,
- le norme del traffico applicabile e il significato del sistema segnaletico,
- il regime di esercizio,
- il tipo di blocco e le normative correlate,
- il nome, la posizione e l'avvistamento a distanza delle stazioni e delle cabine di servizio per adattare la conduzione di conseguenza,
- la segnaletica che indica una transizione tra sistemi di esercizio o di alimentazione differenti,



- le velocità limite per le differenti categorie di treni condotte dall'agente,
- i profili topografici,
- le particolari condizioni di frenata applicabili, ad esempio, alle linee in forte pendenza,
- le caratteristiche particolari di esercizio: segnali o pannelli speciali, condizioni di partenza.

4. NORME DI SICUREZZA

Il macchinista deve essere in grado di:

- mettere il treno in marcia esclusivamente dopo che sono state rispettate tutte le condizioni prescritte (orario, ordine o segnale di partenza, apertura dei segnali, se del caso, ecc.),
- osservare la segnaletica (lungo la linea o in cabina), interpretarla senza esitazioni o errori e agire di conseguenza,
- circolare in piena sicurezza in conformità delle modalità operative specifiche: applicare modalità speciali ove prescritto, limitazioni temporanee della velocità, circolazione in senso inverso a quello normale, autorizzazione al superamento di segnali chiusi, manovre, **ricovero**, circolazione attraverso cantieri, ecc.,
- rispettare le fermate previste dall'orario o ordinate ed effettuare, eventualmente, le operazioni legate al servizio dei viaggiatori durante tali fermate, in particolare l'apertura e la chiusura delle porte.

5. CONDUZIONE DEL TRENO

Il macchinista deve essere in grado di:

- conoscere in ogni momento la sua posizione lungo la linea percorsa,
- utilizzare il freno per rallentare e arrestare il treno, nel rispetto dei veicoli e degli impianti,
- conformare la marcia del convoglio all'orario e alle eventuali prescrizioni in materia di risparmio energetico, tenendo conto delle caratteristiche della motrice, del treno, della linea e dell'ambiente.

6. ANOMALIE

Il macchinista deve essere in grado di:

- riconoscere, nella misura in cui la conduzione del treno lo consente, gli eventi insoliti relativi all'infrastruttura e all'ambiente: segnaletica, binario, alimentazione, passaggi a livello, dintorni del binario, altra circolazione,
- conoscere le distanze specifiche per il superamento di ostacoli,



- informare quanto prima il gestore dell'infrastruttura del luogo e della natura delle anomalie constatate, assicurandosi di essere stato compreso correttamente dall'interlocutore,
- tenere conto dell'infrastruttura, assicurare o far assicurare la sicurezza del traffico e delle persone, ogni qualvolta ciò sia necessario.

7. INCIDENTI E INCONVENIENTI DI ESERCIZIO, INCENDI E INCIDENTI CHE COINVOLGONO PERSONE

Il macchinista deve essere in grado di:


- prendere le misure atte a proteggere il treno e chiedere aiuto in caso di incidenti che coinvolgono persone,
- determinare il punto di arresto del treno a seguito di un incendio e agevolare, se necessario, l'evacuazione dei passeggeri,
- fornire, non appena possibile, informazioni utili sull'incendio nel caso in cui non sia in grado di fronteggiarlo da solo,
- comunicare quanto prima tali condizioni al gestore dell'infrastruttura,
- valutare se l'infrastruttura consente al veicolo di continuare a circolare e in quali condizioni.

8. TEST LINGUISTICO

Il macchinista che deve comunicare con il gestore dell'infrastruttura per questioni cruciali di sicurezza deve possedere cognizioni linguistiche nella lingua indicata dal gestore dell'infrastruttura interessato. Le cognizioni linguistiche devono consentirgli di comunicare in modo attivo ed efficace in situazioni di routine, critiche o d'emergenza.

Il macchinista deve essere in grado di utilizzare i messaggi e la metodologia di comunicazione specificati nelle STI relative all'esercizio. Il macchinista deve essere in grado di comunicare conformemente al livello 3 della seguente tabella "Livello linguistico e di comunicazione", che divide in cinque livelli la capacità di esprimersi oralmente in una lingua:

Livello	Descrizione
5	<ul style="list-style-type: none"> - adattare il modo di parlare in funzione dell'interlocutore - avanzare un parere - negoziare - convincere - consigliare
4	<ul style="list-style-type: none"> - far fronte a situazioni del tutto impreviste - formulare ipotesi - esprimere un parere motivato
3	<ul style="list-style-type: none"> - far fronte a situazioni pratiche in cui si presenta un elemento imprevisto - descrivere - partecipare a una conversazione semplice



2	- far fronte a situazioni pratiche semplici - porre domande - rispondere a domande
1	- parlare usando frasi memorizzate

ALLEGATO VIII

FREQUENZA DEGLI ESAMI

La frequenza minima delle verifiche periodiche è la seguente:

- a) conoscenze linguistiche (soltanto per le persone di madrelingua diversa): ogni tre anni o dopo ciascuna assenza di oltre un anno;
- b) conoscenza dell'infrastruttura (compresa la conoscenza degli itinerari e delle norme di funzionamento): ogni tre anni o dopo ciascuna assenza di oltre un anno sull'itinerario pertinente;
- c) conoscenza dei veicoli: ogni tre anni.



ALLEGATO IX**MODELLO COMUNITARIO DI COPIA AUTENTICATA DEI CERTIFICATI****1. COPIA AUTENTICATA DEI CERTIFICATI**

Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura rilasciano copie autenticate dei certificati ai macchinisti che ne fanno richiesta o quando cessano di lavorare. Il modello comunitario della copia autenticata del certificato figura al punto 4 del presente allegato.

2. CARATTERISTICHE FISICHE DELLA COPIA AUTENTICATA DEI CERTIFICATI

Il modello comunitario di copia autenticata di un certificato è in formato A4 ed elenca le informazioni numerate di cui all'allegato II, punto 1, oltre a riportare la data in cui il macchinista ha cessato la sua attività presso l'impresa ferroviaria/il gestore dell'infrastruttura, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 16 del presente decreto.


Il possesso di una copia autenticata del certificato fornisce informazioni sulle competenze acquisite dal macchinista e non rappresenta un'autorizzazione a condurre.


Il modello è limitato a una pagina di formato A4. Tuttavia, visto che per le informazioni da inserire può essere necessaria più di una riga nei riquadri pertinenti, il certificato finale può essere costituito da più di una pagina.

3. MISURE ANTIFALSIFICAZIONE

Le misure antifalsificazione per le copie autenticate dei certificati sono identiche a quelle per i certificati descritte all'allegato II, punto 3.



<p>Logo dell'impresa ferroviaria/del gestore dell'infrastruttura</p>	<p>COPIA DEL CERTIFICATO COMPLEMENTARE</p> <p>Rilasciata in conformità dell'articolo 17 della direttiva 2007/59/CE Il presente documento non autorizza la condotta</p>												
<p>1. IMPRESA FERROVIARIA/ GESTORE DELL'INFRA- STRUTTURA DATORE DI LAVORO O COMMITTENTE</p>	<p>DENOMINAZIONE SOCIALE</p> <p>IMPRESA FERROVIARIA <input type="checkbox"/> GESTORE DELL'INFRASTRUTTURA <input type="checkbox"/></p>												
<p>Indirizzo postale</p> <p>Codice postale e città</p> <p>Numero di riferimento del titolare</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">Paese</p> <p>_____</p>												
<p>2. TITOLARE</p> <p>Cognome/i</p> <p>Nome/i</p> <p>Luogo di nascita</p> <p>Data di nascita</p> <p>Cittadinanza</p> <p>Indirizzo postale (facoltativo)</p>	<p>Numero della licenza</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td> </tr> </table> <p>_____</p> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin: 10px auto; text-align: center; vertical-align: middle;"> <p>FOTO</p> </div> <p style="text-align: center;">Firma</p> <p>_____</p>												
<p>3. CATEGORIA DI CONDOTTA</p>	<p style="text-align: center;">A <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _____</p> <p style="text-align: center;">B <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>												
<p>4. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI</p>	<p>_____</p>												
<p>5. RESTRIZIONI</p>	<p>_____</p>												
<p>6. COMPETENZE LINGUISTICHE</p>	<p>_____</p>												




*ALLEGATO X***MODULO ARMONIZZATO DI DOMANDA DI LICENZA DI CONDUZIONE TRENI****1. OSSERVAZIONI GENERALI**

L'Agenzia può usare il seguente formato armonizzato per raccogliere informazioni al fine di rilasciare una licenza di conduzione treni nuova, rinnovata, modificata o aggiornata o un suo duplicato. Inoltre, può fornire all'utente del modulo le spiegazioni e istruzioni necessarie riportate di seguito.


Contenuto del modulo di domanda

Il modulo armonizzato di domanda è costituito dalle parti seguenti:

- a) **il modulo di domanda di licenza**, che deve essere compilato quando un candidato o un organismo per conto di quest'ultimo chiede il rilascio di una licenza di conduzione treni nuova, aggiornata, modificata o rinnovata o di un duplicato. Il modulo armonizzato di domanda figura al punto 2.
- b) **Una dichiarazione di protezione dei dati personali**. La necessità di proteggere i dati personali deve trovare riscontro nella procedura per ottenere una licenza. Un esempio di dichiarazione di protezione dei dati personali figura al punto 3 che può essere adattata in funzione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..
- c) **L'elenco dei documenti allegati**, da utilizzare come lista di controllo per la trasmissione dei certificati o di altra documentazione che forniscono informazioni sui requisiti iniziali per richiedere il rilascio di una licenza o sui requisiti necessari ai fini del rinnovo. L'elenco figura al punto 4.
- d) **Una guida alla compilazione del modulo di domanda** per i richiedenti e le autorità competenti, che figura al punto 5.



2. MODULO ARMONIZZATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



Modello europeo

MODULO DI DOMANDA DI LICENZA DI CONDUZIONE TRENI

Domanda di rilascio di una licenza di conduzione treni - in conformità alla direttiva 2007/59/CE e alla legislazione nazionale applicabile

1. ESTREMI DI CONTATTO DELL'ORGANISMO/DELL'AUTORITÀ RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
 - 1.1. Organismo/autorità responsabile della sicurezza destinatario della domanda
 - 1.2. Recapito postale completo (via e numero civico, codice postale, città e Stato)
2. DETTAGLI RIGUARDANTI LA LICENZA E IL RICHIEDENTE
 - 2.1. La presente domanda di rilascio di licenza di conduzione treni riguarda (contrassegnare la casella corrispondente)
 - 2.2. una licenza nuova
 - 2.3. un aggiornamento/una modifica
 - 2.4. un rinnovo
 - 2.5. un duplicato
 - 2.6. Numero europeo di identificazione (EIN) della licenza
Numero EIN non richiesto per una licenza nuova
 - 2.7. Data della prima emissione
 - 2.8. Informazioni relative alla domanda
 - 2.9. Presentata dal richiedente
 - 2.10. Presentata dall'organismo per conto del richiedente
 - 2.11. Informazioni relative all'organismo che presenta la domanda per conto del richiedente
 - 2.12. Statuto dell'organismo
 - 2.13. Recapito postale/numero di telefono/indirizzo e-mail
 - 2.14. Informazioni relative al richiedente
 - 2.15. Cognome/i
 - 2.16. Nome/i
 - 2.17. Sesso Maschile Femminile
 - 2.18. Data di nascita

A	A	A	A	-	M	M	-	G	G
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
 - 2.19. Luogo di nascita: codice postale e città
 - Cittadinanza
 - Lingua materna



2.20. Numero di riferimento attribuito al lavoratore dal datore di lavoro	
2.21. Recapito postale al quale inviare la licenza	
2.22. Recapito permanente del titolare:	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> FOTO </div>	Via, numero civico
	Codice postale
	Città/paese
	2.23. Telefono
	Indirizzo e-mail
2.24. (spazio riservato per le informazioni supplementari imposte dalla legislazione nazionale)	
2.25. (spazio riservato per le informazioni supplementari imposte dalla legislazione nazionale)	
2.26. (spazio riservato per le informazioni supplementari imposte dalla legislazione nazionale)	
2.27. Il sottoscritto dichiara, sotto pena di falsa testimonianza, che tutte le informazioni fornite nel presente modulo di domanda e nelle pagine allegate sono veritiere. Resta inteso che la presente domanda può essere respinta e/o che la licenza può essere ritirata qualora successivamente risultasse che sono state fornite informazioni errate o che sono stati omessi dettagli rilevanti.	
2.28. Data	
2.29. Firma del richiedente	SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO/ALL'AUTORITÀ DESTINATARI DELLA DOMANDA
2.30. Numero interno di riferimento (facoltativo)	
2.31. Data di ricevimento della domanda	

3. ESEMPI DI DICHIARAZIONE DI PROTEZIONE DEI DATI

3.1 Esempio da adattare in funzione della legislazione nazionale

I dati personali, elaborati ai fini del rilascio di una licenza di conduzione treni e per soddisfare i requisiti del presente decreto, sono trattati a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.

I dati sono elaborati esclusivamente per i fini summenzionati e al fine di gestire il registro da parte dell'Agenzia. La persona interessata ha il diritto di accedere ai propri dati personali e di chiederne la rettifica qualora risultino inesatti o incompleti.



Per ogni eventuale domanda relativa al trattamento dei propri dati personali, la persona interessata può rivolgersi al soggetto che funge da controllore dei dati.....

(inserire il nome del controllore dei dati personali presso l'Agenzia/l'organismo delegato)

In funzione dell'accesso della persona interessata ai fini pertinenti, la persona interessata ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al garante della protezione dei dati:

.....

(inserire il nome del garante della protezione dei dati presso l'Agenzia/l'organismo delegato)

3.2 Autorizzazione a trattare i dati personali (esempio)

La persona interessata è stata informata della finalità e della procedura del trattamento dei dati personali e autorizza il trattamento dei dati personali concernenti il rilascio di una licenza di conduzione treni nonché la registrazione dei dati nel registro nazionale delle licenze di conduzione treni a norma del presente decreto.

Data
 Firma del richiedente

4. ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE AL MODULO DI DOMANDA PER IL RILASCIO DI UNA LICENZA DI CONDUZIONE TRENI

DOCUMENTI DA ALLEGARE A UNA DOMANDA DI	Data di arrivo
<input type="checkbox"/> 1 NUOVA LICENZA	
1.1 Modulo di domanda firmato	<input type="text"/>
1.2 Autorizzazione al trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003)	<input type="text"/>
1.3 Prova del livello di istruzione più elevato conseguito	<input type="text"/>
1.4 Certificato di idoneità fisica	<input type="text"/>
1.5 Certificato di idoneità psicologica sul piano professionale	<input type="text"/>
1.6 Certificato di competenza professionale generale	<input type="text"/>
1.7 Copia del passaporto/della carta di identità nazionale/di un altro documento di identità riconosciuto	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 2 AGGIORNAMENTO	



- 2.1 Licenza attuale
- 2.2 Giustificazione del cambiamento per procedere all'aggiornamento dei dati
- 2.3 ...
- 3 **MODIFICA**
- 3.1 Licenza attuale
- 3.2 Certificato di idoneità fisica
- 3.3 Giustificazione del cambiamento per procedere alla correzione dei dati
- 4 **DUPLICATO**
- 4.1 Motivo della domanda di rilascio di un duplicato (licenza distrutta/rubata/smarrita/dati alterati)
- 4.2 Licenza, solo in caso di domanda di duplicato di licenza alterata/danneggiata
- 5 **RINNOVO**
- 5.1 Certificato di idoneità fisica
- 5.2 Copia dell'ultima licenza
- 5.3 Prova del mantenimento delle competenze (se previsto)

Numero di
riferimento interno

Data della domanda
completata

SPAZIO RISERVATO AL TIMBRO
DELL'UFFICIO/DELL'AUTORITA'
DESTINATARI

5. GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA

Considerazioni generali

- a) Il presente modulo di domanda fa parte della procedura di domanda di rilascio di licenza. La domanda è corredata di documenti specifici che dimostrano che il richiedente soddisfa i requisiti di cui all'articolo 10 del presente decreto.



- b) I dati sono forniti nel formato specificato di seguito per garantire la coerenza con il formato dei dati nel registro. Ove possibile, le date sono indicate nel formato AAAA-MM-GG, secondo la norma ISO 8601:2004 «Data elements and interchange formats — Information interchange — Representation of dates and times».
- c) Quando la raccolta di dati è facoltativa ai sensi del decreto e un determinato dato non è raccolto, la dicitura «non applicabile» compare nella relativa casella.
- d) Ove necessario possono essere richieste informazioni supplementari per controllare l'identificazione personale. Le informazioni supplementari richieste dall'Agenzia sono aggiunte dopo i requisiti armonizzati. Nei campi con i numeri 2.24, 2.25 e 2.26 è previsto lo spazio necessario per inserire requisiti specifici; tuttavia, il numero è limitato a quanto strettamente necessario per non alterare la natura stessa di un documento armonizzato.

1. **Prima sezione: Organismo responsabile del rilascio**

- 1.1. Da adattare da parte dell'organismo responsabile del rilascio (Agenzia o Organismi delegati).
- 1.2. Inserire le informazioni riguardanti l'Organismo responsabile del rilascio.

2. **Seconda sezione: Stato della licenza**

- 2.1. Contrassegnare una delle quattro caselle per indicare il motivo della domanda.
- 2.2. Contrassegnare questa casella se si presenta una domanda per una nuova licenza: in questo caso occorre fornire i documenti di cui alla sezione 4.1.
- 2.3. Contrassegnare questa casella se si presenta una domanda per una licenza aggiornata o modificata e completare il riquadro supplementare specificando il motivo della domanda di aggiornamento o modifica.

Aggiornamento: può essere necessario aggiornare la licenza se, per esempio, una voce facoltativa ha subito un cambiamento, come un nuovo recapito personale del macchinista o un nuovo numero di riferimento del lavoratore.

Modifica: può essere necessario modificare la licenza se un'informazione supplementare o una restrizione devono essere cambiate a seguito di un controllo medico o se un campo contiene un errore che deve essere corretto.
- 2.4. Contrassegnare questa casella se si presenta una domanda di rinnovo di una licenza. La licenza deve essere rinnovata ogni 10 anni: a tal fine occorre fornire una nuova fotografia.
- 2.5. Contrassegnare questa casella se si presenta una domanda di rilascio di duplicato della licenza e completare il riquadro supplementare specificando il motivo della domanda (per esempio smarrimento, furto o distruzione accidentale). L'Agenzia o l'Organismo delegato controlla che la licenza di cui è richiesto un duplicato sia ancora valida e non sia stata sospesa o ritirata.
- 2.6. Un numero di identificazione europeo è assegnato quando la licenza è emessa per la prima volta. Se la domanda riguarda una nuova licenza, lasciare questa casella in bianco.



- Inserire il numero EIN in caso di domanda di modifica, aggiornamento, rinnovo o sostituzione (rilascio di un duplicato) della licenza.
- 2.7. Compilare questo campo in caso di domanda di modifica, aggiornamento, rinnovo o sostituzione (rilascio di un duplicato) della licenza.
- 2.8. Occorre specificare se la domanda è presentata dal richiedente o da un altro organismo per suo conto. Queste informazioni possono essere usate per seguire l'iter della domanda e, se necessario, contattare un macchinista il cui recapito postale non è più valido.
- 2.9. Contrassegnare questa casella se la domanda è presentata dal richiedente.
- 2.10. Contrassegnare questa casella se la domanda è presentata da un altro organismo.
- 2.11. Completare questa sezione (dal punto 2.11 al punto 2.13) se la domanda è presentata da un organismo per conto del richiedente e indicare il nome dell'organismo che presenta la domanda.
- 2.12. Indicare lo statuto dell'organismo che presenta la domanda (datore di lavoro/ente aggiudicatore/altro). In questo modo è possibile registrare i controlli in materia di formazione continua, per esempio svolti nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza delle imprese ferroviarie o dei gestori dell'infrastruttura.
- 2.13. Indicare il recapito postale dell'organismo che presenta la domanda nell'ordine di seguito riportato:
- Numero civico (se presente)/Via
Codice postale/Città
Stato
- 2.14. Inserire i dati personali del richiedente nella sezione seguente (dal punto 2.15 al punto 2.23). I campi 2.21 e 2.22 sono facoltativi.
- 2.15. Inserire il cognome o i cognomi del richiedente, così come sono riportati sul passaporto o sulla carta d'identità nazionale o su altri documenti di identità riconosciuti.
- 2.16. Inserire il nome o i nomi del richiedente, così come sono riportati sul passaporto o sulla carta d'identità nazionale o su altri documenti di identità riconosciuti.
- 2.17. Contrassegnare la casella corrispondente al sesso del richiedente.
- 2.18. Inserire la data di nascita del richiedente.
- 2.19. Inserire il luogo di nascita (città o paese) del richiedente secondo le modalità riportate di seguito:
- sigla distintiva (due caratteri) del paese (cfr. l'allegato I, sezione 3) — codice postale — località.

Inserire:



- la nazionalità
- la lingua materna del candidato.

Inserire il numero di riferimento attribuito al lavoratore dal datore di lavoro (informazioni facoltative).

- 2.21. Indicare il recapito postale presso il quale inviare la licenza (l'indirizzo trasmesso dal richiedente o dall'organismo che presenta la domanda per suo conto) nell'ordine seguente, se diverso da quello indicato nel campo 2.13 o nel campo 2.22:

Numero civico (se presente)/Via
Codice postale/Città
Stato

Tali informazioni consentono all'autorità competente di domandare al macchinista o all'organismo che presenta la domanda per suo conto chiarimenti in merito ai documenti o alle informazioni forniti.


- 2.22. Recapito permanente del richiedente che può figurare sulla licenza (informazioni facoltative) nell'ordine seguente:

Numero civico (se presente)/Via
Codice postale/Città
Stato

Possono essere aggiunti campi supplementari per ulteriori informazioni, per esempio numero di telefono o indirizzo e-mail.

- 2.23. Allegare una fotografia del richiedente, di preferenza in formato digitale (formati preferiti: .jpeg, .bmp o .tiff) che consente una buona definizione in un formato di piccole dimensioni. Per le domande di rinnovo della licenza la fotografia deve essere sostituita. La specifica riguardante la qualità dei ritratti cui gli atti comunitari fanno riferimento figura all'appendice 11 della sezione IV del documento ICAO 9303 «Machine Readable Travel Documents» (ed. 2006). Il documento contiene orientamenti dettagliati che possono essere sintetizzati come segue.

- La fotografia presenta l'intero volto, di fronte e con gli occhi aperti.
- La fotografia presenta la testa per intero da sopra i capelli fino alle spalle.
- La fotografia deve essere scattata con uno sfondo bianco o molto chiaro.
- Evitare ombre sul viso o sullo sfondo.
- Il volto deve avere un'espressione naturale (bocca chiusa).
- La persona ritratta non deve portare occhiali da sole con lenti colorate oppure occhiali con una montatura spessa, le lenti non devono presentare riflessi di luce.
- La persona ritratta non deve indossare un copricapo, tranne quelli accettati dalle autorità statali.



- Il contrasto e l'illuminazione devono essere normali.

- 2.24. *(spazio riservato per informazioni supplementari imposte dalla legislazione nazionale)*
- 2.25. *(spazio riservato per informazioni supplementari imposte dalla legislazione nazionale)*
- 2.26. *(spazio riservato per informazioni supplementari imposte dalla legislazione nazionale)*
Questi spazi sono riservati alle informazioni imposte dalla legislazione nazionale dello Stato membro che rilascia la licenza.
- 2.27. I richiedenti trasmettono una dichiarazione firmata, su supporto cartaceo o in formato elettronico, con cui dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere. La dichiarazione è disciplinata dalla legislazione in materia di falsa testimonianza.
- 2.28. Indicare la data in cui la domanda è stata firmata.
- 2.29. Aggiungere la firma del richiedente, l'originale, una copia o a norma della direttiva 1999/93/CE.
- 2.30. L'Agenzia o l'organismo delegato può aggiungere un numero di riferimento interno del dossier (per esempio un sistema di registrazione della posta in entrata).
- 2.31. Inserire la data di ricevimento del modulo di domanda per verificare che la licenza è stata rilasciata entro il termine di cui all'articolo 13, comma 4, del presente decreto.
- 2.32. Questo spazio è riservato all'autorità destinataria della domanda (per esempio per un timbro o altra indicazione necessaria all'archiviazione).

3. **Terza sezione: Protezione dei dati personali**

- 3.1. Le autorità competenti sono tenute ad assicurare che i registri di cui all'articolo 19 del presente decreto sono conformi al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Questo è strettamente limitato ai dati forniti sul modulo di domanda che devono figurare sulla licenza.
- 3.2. La protezione dei dati di cui alla sezione 3.1 del presente allegato e l'autorizzazione che il richiedente deve firmare di cui alla sezione 3.2 sono solo due esempi delle soluzioni possibili.
Una soluzione tecnica che permette di ottenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali può sostituire la firma del richiedente.

4. **Quarta sezione: Trasmissione di documenti che confermano le informazioni sullo stato della licenza.**


- 4.1. Per ottenere il rilascio di una licenza nuova contrassegnare la casella 1 (elenco dei documenti allegati) e trasmettere i documenti di cui ai punti da 1.1 a 1.7
- 4.2. Per ottenere il rilascio di una licenza aggiornata, contrassegnare la casella 2 e trasmettere i documenti di cui ai punti 2.1, 2.2 o 2.3.
- 4.3. Per ottenere il rilascio di una licenza modificata contrassegnare la casella 3 e trasmettere i documenti di cui ai punti 3.1, 3.2 o 3.3.



- 4.4. Per ottenere un duplicato della licenza, contrassegnare la casella 4 e trasmettere i documenti di cui ai punti 4.1 e 4.2.
- 4.5. Per ottenere il rinnovo della licenza, contrassegnare la casella 5 e trasmettere i documenti di cui ai punti da 5.1 a 5.3.

[5.3] La prova del mantenimento delle competenze riguarda i macchinisti che non possono essere inclusi nel sistema di gestione della sicurezza di un'impresa ferroviaria o di un gestore dell'infrastruttura o in un programma di mantenimento delle competenze riconosciuto dall'Agenzia.

È possibile aggiungere altri riquadri. Tuttavia, essi non fanno parte del formato armonizzato.



ALLEGATO XI**PARAMETRI FONDAMENTALI PER IL REGISTRO NAZIONALE DELLE LICENZE DI CONDUZIONE TRENI (RNL)****1. PARAMETRI FONDAMENTALI**

Parametri fondamentali cui deve conformarsi il registro nazionale delle licenze di conduzione treni:

- dati da raccogliere (punto 2),
- formato dei dati (punto 3),
- diritti di accesso (punto 4),
- scambio dei dati (punto 5),
- durata di conservazione dei dati (punto 6).

2. DATI DA RACCOGLIERE

L'RNL comprende quattro sezioni.

La sezione 1 contiene informazioni in merito allo stato attuale della licenza.

La sezione 2 contiene informazioni in merito alla licenza rilasciata, come indicato nell'elenco dei dati richiesti che figura all'allegato 1.

La sezione 3 contiene informazioni storiche relative alla licenza.

La sezione 4 contiene informazioni in merito ai requisiti fondamentali, ai controlli iniziali svolti ai fini del rilascio della licenza e ai controlli successivi, necessari per mantenere la validità della licenza.

I dati che devono essere raccolti sono elencati nella tabella riportata al punto 3.

3. FORMATO DEI DATI

Di seguito sono elencati i requisiti relativi al formato dei dati nell'RNL.

L'elenco ha il seguente formato:

N.	Dato da riportare		
	Contenuto	Formato	Stato del requisito



Sezione 1: stato attuale della licenza

1	Numero della licenza		
1.1	Numero della licenza	EIN (12 cifre)	Obbligatorio
2	Stato attuale della licenza		
2.1	Prova dello stato attuale della licenza — Valida — Sospesa (in attesa di decisione) — Ritirata	Testo	Obbligatorio
2.2	Ragione della sospensione o del ritiro	Testo	Obbligatorio

Sezione 2: informazioni in merito alla licenza rilasciata, conformemente all'allegato I

3	Cognome del titolare		
3.1	Cognome riportato sul passaporto o sulla carta d'identità nazionale o su un altro documento di identità riconosciuto. È possibile indicare più cognomi, secondo l'uso nazionale	Testo	Obbligatorio
4	Nome del titolare		
4.1	Nome riportato sul passaporto o sulla carta di identità nazionale o su un altro documento d'identità riconosciuto. È possibile indicare più nomi, secondo l'uso nazionale	Testo	Obbligatorio
5	Data di nascita del titolare		
5.1	Data di nascita del titolare	AAAA-MM-GG	Obbligatorio
6	Luogo di nascita del titolare		
6.1	Luogo di nascita del titolare	Testo	Obbligatorio
6.2	Nazionalità	Testo	Facoltativo
7	Data di rilascio della licenza		
7.1	Data di rilascio della licenza attuale	AAAA-MM-GG	Obbligatorio
8	Data di scadenza della licenza		
8.1	Data prevista di scadenza formale della licenza valida	AAAA-MM-GG	Obbligatorio
9	Autorità che ha rilasciato la licenza		
9.1	Autorità che ha rilasciato la licenza (autorità competente, ente delegato, impresa ferroviaria, gestore della infrastruttura)	Testo	Obbligatorio
10	Numero di riferimento attribuito al lavoratore dal datore di lavoro		
10.1	Numero personale del macchinista	Testo	Facoltativo
11	Fotografia del titolare		
11.1	Fotografia	Originale o scansionata elettronicamente	Obbligatorio
12	Firma del titolare		
12.1	Firma	Originale o scansionata elettronicamente	Obbligatorio



13	Luogo di residenza abituale o indirizzo postale del titolare			
13.1	Indirizzo del titolare	Via e numero civico	Testo	Facoltativo
13.2		Città	Testo	Facoltativo
13.3		Stato	Testo	Facoltativo
13.4		Codice postale	Codice alfanumerico	Facoltativo
13.5		Telefono	Testo	Facoltativo
13.6		Indirizzo e-mail	Testo	Facoltativo
14	Informazioni supplementari			
14.1	Informazioni richieste da un'autorità competente conformemente all'allegato III		Informazioni codificate	Obbligatorio
	Campo 9.a.1 — Lingua madre del macchinista		Testo	
	Campo 9.a.2 — Spazio riservato per informazioni dell'Agenzia che rilascia la licenza e che potrebbero essere richieste ai sensi dell'ordinamento nazionale		Testo	
15	Restrizioni mediche			
15.1	Informazioni richieste da un'autorità competente conformemente all'allegato III		Informazioni codificate	Obbligatorio
	Uso obbligatorio di occhiali/lenti		(codice b.1)	
	Uso obbligatorio di apparecchio acustico		(codice b.2)	

Sezione 3: informazioni storiche in merito allo stato della licenza e ai risultati dei controlli periodici

16	Data del primo rilascio		
16.1	Data del primo rilascio	AAAA-MM-GG	Obbligatorio
17	Data di scadenza		
17.1	Data di scadenza (e del previsto rinnovo formale)	AAAA-MM-GG	Obbligatorio
18	Aggiornamenti (è possibile indicare più voci)		
18.1	Data dell'aggiornamento	AAAA-MM-GG	Obbligatorio
18.2	Ragione dell'aggiornamento	Testo	Obbligatorio
19	Modifiche (è possibile indicare più voci)		
19.1	Data della modifica	AAAA-MM-GG	Obbligatorio
19.2	Ragione della modifica	Testo	Obbligatorio
20	Sospensioni (è possibile indicare più voci)		
20.1	Durata della sospensione	Dal (data) al (data)	Obbligatorio
20.2	Ragione della sospensione	Testo	Obbligatorio
21	Ritiri (è possibile indicare più voci)		
21.1	Data del ritiro	AAAA-MM-GG	Obbligatorio
21.2	Ragione del ritiro	Testo	Obbligatorio
22	Denuncia di smarrimento della licenza		
22.1	Data della comunicazione	AAAA-MM-GG	Obbligatorio
22.2	Data di rilascio di eventuali duplicati	AAAA-MM-GG	Obbligatorio
23	Denuncia di furto della licenza		



23.1	Data della comunicazione	AAAA-MM-GG	Obbligatorio
23.2	Data di rilascio di eventuali duplicati	AAAA-MM-GG	Obbligatorio
24	Denuncia di distruzione della licenza		
24.1	Data della comunicazione	AAAA-MM-GG	Obbligatorio
24.2	Data di rilascio di eventuali duplicati	AAAA-MM-GG	Obbligatorio

Sezione 4: informazioni in merito ai requisiti fondamentali per il rilascio della licenza e ai risultati dei controlli periodici

25	Istruzione			
25.1	Requisito fondamentale	Titolo di studio più elevato conseguito	Testo	Obbligatorio
26	Condizioni fisiche			
26.1	Requisito fondamentale	Dichiarazione sul rispetto dei criteri di cui allegato III (punti 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1)	Testo	Obbligatorio
26.2	Data del controllo		AAAA-MM-GG	Obbligatorio
26.3	Controlli periodici successivi	Confermato/non confermato	Testo	Obbligatorio
26.4	(è possibile indicare più voci)	Data dell'ultimo controllo	AAAA-MM-GG	Obbligatorio
26.5	Prossimo controllo	Data del controllo successivo formalmente previsto	AAAA-MM-GG	Obbligatorio
26.6	Osservazioni	Note da precisare: — Secondo programmazione — Anticipato (secondo il certificato medico) — Modifica delle informazioni (codice 9.a.2) se necessario — Modifica del codice della restrizione — Altro + campo da specificare	Testo	Obbligatorio
27	Idoneità psicologica per l'esercizio della professione			
27.1	Requisito fondamentale	Dichiarazione sul rispetto dei criteri di cui all'allegato III (punto 2.2)	Testo	Obbligatorio
27.2	Data del controllo		AAAA-MM-GG	Obbligatorio
27.3	Controlli successivi	Solo se necessari	Dichiarazione	Obbligatorio



		(è possibile indicare più voci)		
27.4		Data di eventuali controlli successivi	AAAA-MM-GG	Obbligatorio
28	Conoscenza professionale generale			
28.1	Requisito fondamentale	Dichiarazione sul rispetto dei criteri di cui all'allegato V	Testo	Obbligatorio
28.2	Data della verifica		AAAA-MM-GG	Obbligatorio
28.3	Verifica successiva		AAAA-MM-GG	Obbligatorio

4. DIRITTI DI ACCESSO

L'accesso alle informazioni contenute nell'RNL è consentito alle parti interessate elencate di seguito per i motivi indicati:

- alle autorità competenti degli altri Stati membri, su richiesta motivata, per:
 - controllare i treni che circolano nel territorio di loro competenza,
 - procedere ad indagini riguardanti l'ottemperanza alla direttiva da parte di chiunque sia attivo nel territorio di loro competenza,
- all'ERA, su richiesta motivata, per valutare l'evoluzione della certificazione dei macchinisti in conformità dell'articolo 33 della direttiva, in particolare per quanto riguarda l'interconnessione dei registri,
- ai datori di lavoro dei macchinisti, per consultare lo stato delle licenze in conformità dell'articolo 19, comma 1, lettera b) del presente decreto,
- alle imprese ferroviarie e ai gestori dell'infrastruttura di cui il macchinista è dipendente o presso cui è sotto contratto, per consultare lo stato delle licenze in conformità dell'articolo 19, comma 1, lettera b) del presente decreto,
- ai macchinisti, su richiesta, per consultare i dati che li riguardano,
- agli organismi investigativi istituiti conformemente all'articolo 21 della direttiva 2004/49/CE, per svolgere indagini in seguito a incidenti, in particolare come stabilito all'articolo 20, comma 2, lettere e) e g), di detta direttiva.

5. SCAMBIO DI DATI

L'accesso ai dati pertinenti viene concesso su richiesta formale. L'Agenzia fornisce tempestivamente i dati garantendo che le informazioni sono trasmesse in maniera sicura e tutelando i dati personali.

L'Agenzia può consentire l'accesso al registro dal proprio sito web a chi dispone dei diritti di accesso, purché sia garantita la verifica delle motivazioni delle richieste.



6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Tutti i dati registrati nell'RNL sono conservati per almeno 10 anni a partire dalla data di termine della validità della licenza di conduzione treni. Se, in qualunque momento durante il periodo decennale, viene avviata un'indagine riguardante il macchinista, in caso di necessità i dati relativi a detto macchinista devono essere conservati più a lungo di 10 anni. Eventuali modifiche dell'RNL devono essere registrate.

ALLEGATO XII

PARAMETRI FONDAMENTALI PER I REGISTRI DEI CERTIFICATI (RC)

1. PARAMETRI FONDAMENTALI

Parametri fondamentali cui devono conformarsi i registri dei certificati (RC):

- dati da raccogliere (punto 2),
- formato dei dati (punto 3),
- diritti di accesso (punto 4),
- scambio dei dati (punto 5),
- durata di conservazione dei dati (punto 6),
- procedure in caso di fallimento (punto 7).

2. DATI DA RACCOGLIERE

L'RC comprende quattro sezioni.

La sezione 1 contiene informazioni in merito allo stato attuale della licenza in possesso del macchinista.

La sezione 2 contiene informazioni in merito ai certificati rilasciati, come indicati all'allegato II, del presente decreto.

La sezione 3 contiene informazioni storiche relative al certificato.


La sezione 4 contiene informazioni in merito ai requisiti fondamentali, ai controlli iniziali svolti ai fini del rilascio del certificato e ai controlli successivi che occorre registrare per mantenere la validità del certificato.

I dati che devono essere raccolti sono elencati nella tabella riportata al punto 3.

Le informazioni relative alla conoscenza attuale dei veicoli e delle infrastrutture e le conoscenze linguistiche valutate ai sensi delle pertinenti disposizioni del presente decreto sono riportate nella sezione 2, che comprende anche la data delle verifiche successive previste. Alla data delle verifiche successive ha inizio il nuovo «stato attuale» e le informazioni precedenti vengono spostate alla sezione 4, che contiene le informazioni storiche.

3. FORMATO DEI DATI

Di seguito sono elencati i requisiti relativi al formato dei dati nell'RC.



L'elenco ha il seguente formato:

N.	Dato da riportare		
	Contenuto	Formato	Stato del requisito

Sezione 1: riferimenti alla licenza

1	Numero della licenza		
1.1	Numero del certificato che dà accesso ai dati nel registro nazionale	EIN (12 cifre)	Obbligatorio
2	Stato attuale della licenza		
2.1	Prova dello stato attuale della licenza — Valida — Sospesa — Ritirata	Testo	Facoltativo

Sezione 2: informazioni in merito ai certificati rilasciati, come indicati all'allegato II

3	Cognome del titolare (lo stesso riportato sulla licenza)		
3.1	Cognome riportato sul passaporto o sulla carta d'identità nazionale o su un altro documento d'identità riconosciuto. È possibile indicare più cognomi, secondo l'uso nazionale	Testo	Obbligatorio
4	Nome del titolare (lo stesso riportato sulla licenza)		
4.1	Nome riportato sul passaporto o sulla carta d'identità nazionale o su un altro documento d'identità riconosciuto. È possibile indicare più nomi, secondo l'uso nazionale	Testo	Obbligatorio
5	Data di nascita del titolare		
5.1	Data di nascita del titolare	AAAA-MM-GG	Obbligatorio
6	Luogo di nascita del titolare		
6.1	Luogo di nascita del titolare	Testo	Obbligatorio
7	Data di rilascio del certificato		
7.1	Data di rilascio del certificato attuale	AAAA-MM-GG	Obbligatorio
8	Data di scadenza del certificato		
8.1	Data della scadenza formale prevista del certificato, stabilita dall'impresa e inclusa nella procedura di cui all'articolo 14 del presente decreto	AAAA-MM-GG	Obbligatorio
9	Organismo che ha rilasciato il certificato		
9.1	Organismo che ha rilasciato il certificato (impresa ferroviaria, gestore dell'infrastruttura, altro)	Testo	Obbligatorio
10	Numero di riferimento attribuito al lavoratore dal datore di lavoro		
10.1	Numero personale del macchinista	Testo	Facoltativo
11	Fotografia del titolare		
11.1	Fotografia	Originale o scansionata	Obbligatorio



			elettronicamente	
12	Firma del titolare			
12.1	Firma		Originale o scansionata elettronicamente	Obbligatorio
13	Luogo di residenza abituale o indirizzo postale del titolare			
13.1	Indirizzo del titolare	Via e numero civico	Testo	Facoltativo
13.2		Città	Testo	Facoltativo
13.3		Stato	Testo	Facoltativo
13.4		Codice postale	Codice alfanumerico	Facoltativo
13.5		Telefono		
13.6		Indirizzo e-mail		
14	Indirizzo dell'impresa ferroviaria o del gestore dell'infrastruttura per conto dei quali il macchinista è autorizzato a condurre			
14.1	Indirizzo	Via e numero civico	Testo	Obbligatorio
14.2		Città	Testo	Obbligatorio
14.3		Stato	Testo	Obbligatorio
14.4		Codice postale	Codice alfanumerico	Obbligatorio
14.5		Referente	Testo	Facoltativo
14.6		Telefono	Testo	Obbligatorio
14.7		Fax	Testo	Obbligatorio
14.8		Indirizzo e-mail	Testo	Obbligatorio
15	Categoria nella quale il titolare ha l'autorizzazione alla guida			
15.1	Codice o codici rilevanti		Testo	Obbligatorio
16	Materiale rotabile per il quale il titolare ha l'autorizzazione alla guida			
16.1	(elenco, è possibile indicare più voci)		Testo	Obbligatorio
16.2	Per ogni voce, aggiungere la data della prossima verifica prevista		AAAA-MM-GG	Obbligatorio
17	Infrastruttura nella quale il titolare ha l'autorizzazione alla guida			
17.1	(elenco, è possibile indicare più voci)		Testo	Obbligatorio
17.2	Per ogni voce, aggiungere la data della verifica successiva prevista		AAAA-MM-GG	Obbligatorio
18	Lingue			
18.1	(elenco, è possibile indicare più voci)		Testo	Obbligatorio
18.2	Per ogni voce, aggiungere la data della verifica successiva prevista		AAAA-MM-GG	Obbligatorio
19	Informazioni supplementari			
19.1	(elenco, è possibile indicare più voci)		Testo	Obbligatorio
20	Ulteriori restrizioni			
20.1	(elenco, è possibile indicare più voci)		Testo	Obbligatorio

Sezione 3: dati storici sullo stato del certificato

21	Data del primo rilascio		
21.1	Data del primo rilascio del certificato	AAAA-MM-GG	Obbligatorio
22	Aggiornamenti (è possibile indicare più voci)		



22.1	Data dell'aggiornamento	AAAA-MM-GG	Obbligatorio
22.2	Dettagli e ragione dell'aggiornamento (correzione di uno o più dati riportati sul certificato, ad esempio l'indirizzo privato del macchinista)	Testo	Obbligatorio
23	Modifiche (è possibile indicare più voci)		
23.1	Data della modifica	AAAA-MM-GG	Obbligatorio
23.2	Ragione delle modifiche, facendo riferimento a specifiche parti del certificato: - modifiche del campo 3: "Categorie di guida" - modifiche del campo 4: "Informazioni aggiuntive" - modifiche del campo 5: nuove conoscenze linguistiche o verifica periodica delle conoscenze - modifiche del campo 6: "Restrizioni" - modifiche del campo 7: nuove conoscenze in materia di materiale rotabile o verifica periodica delle conoscenze - modifiche del campo 8: nuove conoscenze dell'infrastruttura o verifica periodica delle conoscenze	Testo	Obbligatorio
24	Sospensioni (è possibile indicare più voci)		
24.1	Durata della sospensione	Dal (data) al (data)	Obbligatorio
24.2	Ragione della sospensione	Testo	Obbligatorio
25	Ritiri (è possibile indicare più voci)		
25.1	Data del ritiro	AAAA-MM-GG	Obbligatorio
25.2	Ragione del ritiro	Testo	Obbligatorio
26	Denuncia di smarrimento del certificato		
26.1	Data della comunicazione	AAAA-MM-GG	Obbligatorio
26.2	Data di rilascio dell'eventuale duplicato	AAAA-MM-GG	Obbligatorio
27	Denuncia di furto del certificato		
27.1	Data della comunicazione	AAAA-MM-GG	Obbligatorio
27.2	Data di rilascio di eventuali duplicati	AAAA-MM-GG	Obbligatorio
28	Denuncia di distruzione del certificato		
28.1	Data della comunicazione	AAAA-MM-GG	Obbligatorio
28.2	Data di rilascio di eventuali duplicati	AAAA-MM-GG	Obbligatorio

Sezione 4: dati storici relativi ai requisiti fondamentali per il rilascio di un certificato e risultati delle verifiche periodiche

29	Conoscenza linguistica			
29.1	Requisito di base	Lingua (o lingue) di lavoro per cui è stata rilasciata una certificazione di rispetto dei requisiti di cui	Testo	Obbligatorio




		all'allegato VII, punto 8, del presente decreto		
29.2	Verifica periodica	Data di certificazione della conoscenza (superamento dell'esame) per ogni lingua. E' possibile indicare più voci.	AAAA-MM-GG	Obbligatorio
30	Conoscenza dei veicoli			
30.1	Requisito di base	Veicoli per cui è stata rilasciata una certificazione di rispetto dei criteri di cui all'allegato VI del presente decreto	Testo	Obbligatorio
30.2	Verifica periodica	Data della verifica periodica (conoscenze certificate). E' possibile indicare più voci.	AAAA-MM-GG	Obbligatorio
31	Conoscenze delle infrastrutture			
31.1	Requisito di base	Infrastruttura per cui è stata rilasciata una certificazione di rispetto dei criteri di cui all'allegato VII del presente decreto	Testo	Obbligatorio
31.2	Verifica periodica	Data della verifica periodica (conoscenze certificate). E' possibile indicare più voci.	AAAA-MM-GG	Obbligatorio

4. DIRITTI DI ACCESSO

L'accesso alle informazioni contenute nell'RC è consentito alle parti interessate elencate di seguito per i motivi indicati:

- all'Agenzia in conformità dell'articolo 19, comma 2, lettera b), del presente decreto,



- alle autorità competenti degli Stati membri in cui operano l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura e nei quali il macchinista è autorizzato a guidare su almeno una linea della rete:
 - ai fini del monitoraggio dell'evoluzione della certificazione, come previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 23 del presente decreto,
 - a fini di ispezione come previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera h), e comma 2, e dall'articolo 25, comma 1, del presente decreto,
- ai macchinisti, per i dati che li riguardano, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del presente decreto,
- agli organismi investigativi istituiti conformemente all'articolo 21 della direttiva 2004/49/CE, per svolgere indagini in seguito a incidenti, in particolare come stabilito all'articolo 20, comma 2, lettere e) e g), di detta direttiva.

Le imprese possono concedere l'accesso anche ad altri utenti fatta salva la tutela dei dati personali.

5. SCAMBIO DI DATI

Ai sensi del presente decreto, l'accesso ai dati pertinenti è concesso:

- a) all'Agenzia, conformemente all'articolo 19, comma 2, lettera b), del presente decreto;
- b) alle autorità competenti degli altri Stati membri, su richiesta, in conformità dell'articolo 19, comma 2, lettera c), del presente decreto;
- c) ai macchinisti, su richiesta, in conformità dell'articolo 19, comma 3, del presente decreto.

L'impresa ferroviaria, il gestore dell'infrastruttura o l'ente delegato fornisce tempestivamente i dati garantendo che le informazioni siano trasmesse in maniera sicura e tutelando i dati personali.


Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura possono consentire l'accesso ai registri dal loro sito web a chi dispone dei diritti di accesso, purché sia garantita la verifica delle motivazioni delle richieste.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Tutti i dati registrati nell'RC sono conservati per almeno 10 anni a partire dall'ultima data di scadenza riportata sul certificato.

Se, in qualunque momento durante il periodo decennale, viene avviata un'indagine riguardante il macchinista, in caso di necessità i dati relativi a detto macchinista devono essere conservati più a lungo di 10 anni.

Eventuali modifiche dell'RC devono essere registrate.



7. PROCEDURA IN CASO DI FALLIMENTO

In caso di fallimento di un'impresa ferroviaria o di un gestore dell'infrastruttura, la nuova impresa che si incarica della gestione del servizio è responsabile dei dati contenuti nel registro dei certificati .

Qualora l'attività non venga portata avanti da un'altra impresa, i dati contenuti nel registro dei certificati vengono depositati presso l'Agenzia.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

La direttiva 2007/59/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 3 dicembre 2007, n. L 315.

La decisione 2010/17/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 13 gennaio 2010, n. L 8.

Il regolamento (CE) n.36/2010 è pubblicata nella G.U.U.E. 19 gennaio 2010, n. L 13.

Il testo dell'allegato B della legge 4 giugno 2010, n. 96 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2009)» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recita:

«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);

2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;

2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;


2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;

2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contro-misure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;



2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;

2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione);

2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;

2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;

2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (Versione codificata);

2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;

2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione);

2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (4);

2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solubilità II) (rifusione);

2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata);

2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti;

2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE.».

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1980, n. 314.

Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, «Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 2003, n. 170, S.O.

Il decreto legislativo 7 agosto 2010, n. 162 «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2007, n. 234, S.O.

La direttiva 2008/110/CE è pubblicata nella G.U.U.E. è pubblicata nella G.U.U.E. 23 dicembre 2008, n. L 345.



— Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esamina il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Il testo dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 1996, n. 34, S.O. così recita:

«Art. 47 (*Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE*). — 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonché quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalità, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.

2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuate dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.»

— Il testo degli articoli 9 e 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2005, n. 37, così recita:

«Art. 9 (*Contenuti della legge comunitaria*). — 1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'art. 1;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana;

c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;

d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'art. 11;

e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome;


h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 16, comma 3.

2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al predetto periodo sono predeterminate e pubbliche.

2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 2 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.»

«Art. 13 (*Adeguamenti tecnici*). — 1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione,



a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.»

La legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni «Istituzione dell'ente «Ferrovie dello Stato»» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1985, n. 126.

La legge 24 novembre 1981, n. 689, «Modifiche al sistema penale.» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
Note all'art. 1:

Per il testo dell'art. 13, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

Per i riferimenti della direttiva 2007/59/CE si veda nelle note alle premesse.

Il capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2007, n. 234, S.O. reca: «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie».

La direttiva 2004/49/CE pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 164.

Per i riferimenti del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 si veda nelle note alle premesse.

Il regolamento (CE) 881/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 164.

Note all'art. 6:

Il comma 6 dell'art. 17 del citato decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, così recita:

«6. All'atto dell'assunzione di nuovi macchinisti, personale viaggiante e addetti a compiti di sicurezza essenziali, le imprese ferroviarie e i gestori dell'Infrastruttura e le altre tipologie di impresa interessate tengono conto, sulla base di quanto stabilito dall'Agenzia, della formazione, delle qualifiche e dell'esperienza acquisite in precedenza presso altre imprese ferroviarie. A tal fine, questi membri del personale hanno diritto ad avere accesso, ottenere copia e trasmettere tutti i documenti che ne certifichino la formazione, le qualifiche e l'esperienza.»

Note all'art. 10:

Il Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, reca: «I percorsi di istruzione e formazione professionale».

— Il testo dell'art. 6, lettera z) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 «Istituzione del servizio sanitario nazionale.» è pubblicata nella *Gazz. Uff.* 28 dicembre 1978, n. 360, S.O. così recita:

«Art. 6 (Competenze dello Stato). — Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a)-v) (omissis);

z) i servizi sanitari istituiti per i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente».

— Il testo degli articoli 14 e 24 della citata legge 17 maggio 1985, n. 210, così recitano:

«Art. 14 (Delegificazione e regolamenti tecnici). — Tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti all'entrata in vigore della presente legge ed applicabili all'organizzazione, all'esercizio ferroviario, alla materia contabile e finanziaria ed ai servizi di igiene e di sanità dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sempreché siano compatibili con la disciplina dettata nella presente legge e da norme non derogabili del codice civile o della Comunità economica europea, restano in vigore fino all'adozione dei regolamenti di cui ai successivi terzo e quarto comma.

Restano comunque in vigore le disposizioni di legge concernenti in generale il trasporto per ferrovia.

Al fine di predeterminare il quadro delle attività interne dell'ente, il consiglio di amministrazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta nelle materie di cui al primo comma, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno o più regolamenti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante.

I regolamenti di cui al comma precedente non possono derogare alla contrattazione collettiva. Rientrano invece nella esclusiva sfera regolamentare i seguenti oggetti:

1) l'ambito di rappresentanza, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti nonché i criteri di conferimento della titolarità degli organi ed uffici;

2) le norme di sicurezza e di garanzia dell'esercizio ferroviario e delle altre attività tecniche;

3) le modalità di esecuzione degli obblighi di servizio pubblico imposti all'ente;

4) le modalità di reclutamento del personale stabile che deve sempre avvenire mediante procedure concorsuali pubbliche consistenti in una valutazione obiettiva del merito dei candidati accertata con prove selettive o anche per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e formazione a contenuto tecnico pratico, intesi a conferire il grado di professionalità necessario alla qualifica cui si riferiscono. Sono fatte salve le assunzioni dirette di ferrovieri del genio militare regolate da apposite convenzioni;

5) i criteri e le modalità per l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale dei candidati all'assunzione e dei ferrovieri in servizio, da parte del servizio sanitario aziendale.»

«Art. 24 (Disposizioni fiscali e patrocinio legale - Servizio sanitario). — All'ente «Ferrovie dello Stato» continuano ad applicarsi le norme tributarie alle quali è attualmente soggetta l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Esso può valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali tecnici e consultivi.

L'Avvocatura dello Stato esplica, nei confronti dell'ente, le funzioni di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.

È in facoltà dell'amministrazione statale e, in subordine, delle regioni e degli enti locali territoriali richiedere all'ente, con preferenza sui terzi, la cessione a titolo oneroso dei beni che siano ritenuti idonei al soddisfacimento di esigenze pubbliche.

Identica facoltà è attribuita all'ente per i beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze di servizio.

Fino alla riforma del Ministero dei trasporti, nel cui quadro troverà adeguata sistemazione, il servizio sanitario, già appartenente all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, continua ad esercitare il controllo sul personale e sull'ambiente di lavoro conformemente al disposto dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Tutte le attività o passività derivanti dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo sono evidenziate nel bilancio dell'ente «Ferrovie dello Stato».

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge n. 23 ottobre 1992, n. 421.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

Note all'art. 12:

— Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, così recita:

«Art. 13 (Sistemi di gestione della sicurezza). — 1. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie elaborano i propri sistemi di gestione della sicurezza al fine di garantire che il sistema ferroviario possa attuare almeno i CST, sia conforme alle norme di sicurezza nazionali, nonché ai requisiti di sicurezza contenuti nelle STI e che siano applicati gli elementi pertinenti dei CSM.

2. Il sistema di gestione della sicurezza definito in dettaglio in allegato III, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia di attività svolta, garantisce il controllo di tutti i rischi connessi all'attività dei gestori dell'infrastruttura o delle imprese ferroviarie, compresa la manutenzione, i servizi, la fornitura del materiale e il ricorso ad imprese appaltatrici. Fatte salve le vigenti norme in materia di responsabilità, il sistema di gestione della sicurezza tiene parimenti conto, ove appropriato e ragionevole, dei rischi generati dalle attività di terzi.

3. Il sistema di gestione della sicurezza di ogni gestore dell'infrastruttura tiene conto degli effetti delle attività svolte sulla rete dalle varie imprese ferroviarie e provvede affinché tutte le imprese ferroviarie possano operare nel rispetto delle STI e delle norme nazionali di sicurezza e delle condizioni stabilite dai rispettivi certificati di sicurezza. Tale sistema, inoltre, è concepito in modo tale da garantire il coordinamento delle procedure di emergenza del gestore dell'infrastruttura con quelle di tutte le imprese ferroviarie che operano sulla sua infrastruttura.



4. Ogni anno, anteriormente al 30 giugno, tutti i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie trasmettono all'Agenzia una relazione annuale sulla sicurezza relativa all'anno precedente. La relazione contiene almeno:

a) i dati relativi alle modalità di conseguimento degli obiettivi di sicurezza interni e i risultati dei piani di sicurezza;

b) l'elaborazione degli indicatori nazionali di sicurezza e dei CSI di cui all'allegato I relativi al soggetto che trasmette la relazione;

c) i risultati degli audit di sicurezza interni;

d) le osservazioni in merito alle carenze ed al malfunzionamento delle operazioni ferroviarie e della gestione dell'infrastruttura che possano rivestire un interesse per l'Agenzia. L'Agenzia, qualora lo ritenga necessario, può richiedere ulteriori elementi riguardanti i contenuti della relazione e ulteriori argomenti.»

Note all'art. 19:

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Note all'art. 20:

La direttiva 2008/57/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 18 luglio 2008, n. L 191.

Il Regolamento (CE) 881/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 164.

La direttiva 2005/36/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 30 settembre 2005, n. L 255.

— Il testo del punto 2, lettera e), dell'allegato III del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, citato nelle premesse, così recita:

«2. Elementi essenziali del sistema di gestione della sicurezza.

Gli elementi essenziali del sistema di gestione della sicurezza sono i seguenti:

a) -d) (omissis);

e) offerta di programmi di formazione del personale e di sistemi atti a garantire che il personale mantenga le proprie competenze e che i compiti siano svolti conformemente a tali competenze;».

Note all'art. 23:

Per il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, si veda nelle note all'art. 12.

Note all'art. 26:

Il capo I della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Le sanzioni amministrative».

11G0013

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-SOL-003) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 2 0 1 1 1 0 1 2 1 *

€ 4,00

